SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

280ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 12 MAGGIO 1970

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 14723

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissione permanente 14723

Presentazione di relazioni 14723

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 14723

Seguito della discussione:

« Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario » **(1100)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 14761
BALBO, *relatore di minoranza* 14735
DE LUCA, *relatore* . . . . . 14741 e *passim*
FRANZA, *relatore di minoranza* 14727
GATTO, *Ministro senza portafoglio* 14751 e *passim*
NENCIONI 14760, 14763
OLIVA 14762
PERNA 14759
PIERACCINI . . . . . *Pag.* 14759
SPAGNOLLI 14760
ZANNINI 14761, 14762

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 14768

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE . . . . . 14765 e *passim*
ALBARELLO 14765
FABBRINI 14765, 14766
GATTO, *Ministro senza portafoglio* . 14764, 14765 14766
NENCIONI . . . . . 14765 e *passim*
PERRINO 14765
PICARDO 14764, 14766

PER LA MORTE DELL'ONOREVOLE FERNANDO SCHIAVETTI

PRESIDENTE 14726
FERRARI-AGGRADI, *Ministro senza portafoglio* 14727
TOMASSINI 14724

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Biaggi per giorni 4 e De Matteis per giorni 10.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

TORTORA, CAVEZZALI e DINDO. — « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti » (288-*B*) (*Approvato dall'8ª Commissione del Senato e modificato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati*);

Deputati BODRATO ed altri. — « Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario » (1197);

« Trasporto su strada di merci pericolose » (1198).

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), sono state presentate le seguenti relazioni: dal senatore Giraudo sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalità preliminari occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Vienna il 21 aprile 1967 » (780); dal senatore Brusasca sui disegni di legge: « Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per l'approvvigionamento idrico del comune di Mentone, concluso a Parigi il 28 settembre 1967 » (991); e: « Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) » (1031).

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che nella seduta di stamani la 5ª Commissione permanente ha approvato il seguente disegno di legge:

« Erogazione del premio per l'incremento del rendimento industriale al personale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1041).

Per la morte dell'onorevole Fernando Schiavetti

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è per un consuetudinario rito commemorativo che ricordiamo in questa Assemblea Fernando Schiavetti, perchè se così fosse offenderemmo il suo spirito e il suo carattere, alieni da ogni formalismo e ritualismo.

Ricordiamo Schiavetti perchè in determinati momenti storici richiamare alla memoria e alla coscienza talune figure di uomini che furono e sono di esempio per tutti è come sollecitare in noi un'esame di coscienza e misurare il nostro impegno. In questa epoca in cui, nonostante le lotte per il riscatto democratico e civile degli uomini, permane la minaccia repressiva e oppressiva contro la democrazia e la libertà, ideali per i quali molti caddero, altri peregrinarono in esilio e altri ancora furono trascinati di carcere in carcere, la lezione e l'esempio di Fernando Schiavetti, che tutta la vita spese per la difesa e l'affermazione di quegli ideali, sono un richiamo alla coerenza e alla lotta intransigente.

Per la lotta politica egli sentì una vocazione e una passione sin dalla giovinezza.

Ricordando il suo primo incontro con Luigi Russo all'università di Pisa egli nota: « Due circostanze ci impedirono di avere tra noi i più stretti contatti di quelli consueti tra studenti della medesima facoltà. La diversità delle specializzazioni da noi scelte e soprattutto la mia passione per la lotta politica che già sin da allora mi portava, per forza di cose, in una cerchia di interessi e in una sfera di attività molto diversa dalle sue. Gli studi letterari o filologici prendevano evidentemente tutta la vita di Luigi Russo ed egli si dedicava ad essi con il fervore che giovani seri e ben dotati della piccola borghesia intellettuale alimentavano nel loro spirito sin dagli anni della adolescenza trascorsi per la maggior parte di essi in remote cittadine di provincia. In me il centro di gravità della vita spirituale si era già spostato fin dal primo anno di università verso la lotta politica intesa soprattutto, in conformità della mia formazione mazziniana, come un dovere morale ».

Ricorda l'episodio molti anni dopo, quando la sua vita sta per chiudersi, per confermare che mai in tutti i suoi pensieri e i suoi atti venne meno a quel dovere morale. Gli anni di Pisa furono gli ultimi anni della *belle époque*, erano anni pieni di inquietudine e di lampi premonitori: « Gli anni » — come egli stesso ricorda — « nei quali nel mondo della cultura, oltre Croce che pontificava, fiorivano le riviste fiorentine e il movimento futurista; nella vita politica la guerra in Libia, l'affermarsi del sindacalismo rivoluzionario e l'apparire del nazionalismo ».

Ma non tutti avvertivano ed erano sensibili a quei fermenti. « Non si può davvero dire » — scriverà più tardi Schiavetti — « che gli studenti dell'Ateneo pisano partecipassero, salvo poche eccezioni, di quelle inquietudini. All'Università e alla Scuola normale la atmosfera era immobile e conformistica, nè era valsa a mutarla l'arrivo di Gaetano Salvemini, portatore di mentalità e metodi nuovi negli studi storici ». Il giudizio esprime chiaramente quale fosse la sua personalità e quanto fosse spiritualmente lontano da quell'ambiente che, ricordandolo, soleva chiamare « la piattitudine », e come invece, per suo temperamento e per sua formazione, fosse spinto verso uomini come Gaetano Salvemini. E non poteva non essere così, per chi sentiva la vita come un impegno morale rigoroso, che condannava l'amorfo assenteismo e disprezzava il conformismo, due atteggiamenti che in un modo diverso rappresentano una fuga dalla lotta e favoriscono il prepotere della reazione e del conservatorismo.

Con un sorriso sarcastico e pungente parlava della filosofia, a molti comune, del « tira a campà » e del « pensa ai fatti tuoi » che è frutto di regimi di sospetto e di servitù e che ricaccia nel guscio degli interessi privati e nelle mura del proprio egoismo. La sua personalità interiore è tutt'uno con il suo modo di vivere e di agire; anzi, questo è la proiezione del suo mondo interiore, in armonia con la propria concezione della realtà e con la propria visione della vita. Tutto in lui è teso alla realizzazione delle sue idealità.

Quando venne la guerra e ognuno si disperse nella tempesta, incamminandosi per vie diverse, egli fu interventista. Ma il suo interventismo fu sentito come partecipazione ad una guerra vista come guerra rivoluzionaria, al di fuori di ogni estetismo romantico e di ogni esaltazione attivistica, che si alimentavano della lussuriosa retorica dannunziana o marinettiana, che esaltava la guerra come « sola igiene del mondo ». Alla guerra egli invece partecipò nello slancio di quei giovani democratici che andavano a combattere per una idealità sinceramente sentita e che nella trincea respirarono la fraternità col popolo e intuirono che quella guerra contribuiva a far maturare una presa di coscienza dell'unità e dell'uguale dignità di tutti i cittadini chiamati a morire insieme.

Lasciata la trincea, riprende la lotta politica nelle file del Partito repubblicano, del quale diventa segretario generale e direttore del suo organo di stampa « La Voce Repubblicana »; e da quelle colonne egli faceva sentire la sua voce, la sua presenza viva, la sua concezione, la sua parola a volte irruente e bruciante, e il suo vigore e calore di critico del costume della borghesia liberale che apriva le strade al fascismo, sferzandola con l'ironia e con il sarcasmo. Ebbe contatti con quegli intellettuali che, pur di formazione diversa, erano politicamente impegnati e che avevano legato le proprie vicende e le proprie speranze di uomini di cultura al movimento operaio, allora travagliato da crisi di sviluppo e di assestamento e già perseguitato dalla violenza fascista: uomini come Gramsci e Gobetti. Ebbe parte notevole nel grande movimento antifascista nel quale continuerà a lottare contro la dittatura. Lo spirito di libertà, di intransigenza morale, di lucidità laica, di impegno civile fu la sua forza che animò le polemiche pungenti ed aspre contro il servilismo e il conformismo, non soltanto di allora ma di sempre, e anche di oggi. E quella stessa dimensione morale che aveva mostrato contro il fascismo egli mostrerà sempre contro ogni degenerazione politica.

Nel periodo 1924-26, quando le persecuzioni fasciste diventarono più intense e venivano colpiti operai, uomini di cultura, antifascisti di ogni tendenza, e il giovane Gobetti, perseguitato e malato, fuggirà a Parigi dove morirà qualche giorno dopo e Giovanni Amendola sarà bastonato a sangue e Giacomo Matteotti ucciso, Schiavetti acuisce i suoi strali in un fervore polemico sempre più acceso. E non esita, egli che sentiva la lotta politica come azione e non come predicazione intellettualistica, a battersi a duello con Curzio Malaparte, dopo un vivace scambio polemico tra « La Voce Repubblicana » e « L'Ambrosiano ».

Nel 1927 come molti altri prende la via dell'esilio per salvarsi e per continuare la lotta per la libertà, collegandosi con quanti non si erano rassegnati alla prepotenza della dittatura.

A Marsiglia, dove fu seguito dalla moglie Giulia Bondanini e dalle figlie Annarella e Franca, si sobbarca ad ogni lavoro, pur di vivere. E lavora come scaricatore di porto e poi come linotipista. Nel 1930 a Zurigo sorge la prima colonia libera e la scuola libera italiana in opposizione alla scuola del regime. È frequentata dai figli degli esuli e degli emigrati. Schiavetti va ad insegnarvi dando all'attività antifascista che si svolge in Svizzera nuovi qualificanti impulsi, istruendo ai princìpi democratici e allargando la partecipazione degli antifascisti sul piano morale e materiale.

Entra nel movimento che faceva capo a « Giustizia e libertà », che — come nota Lussu — dal 1929 al 1931 era stato la coalizione delle correnti socialiste, repubblicane e liberali democratiche dell'Aventino di sinistra e di correnti estranee all'Aventino, con una impostazione repubblicana rivoluzionaria e che nel 1935 si definì « Movimento unitario d'azione per l'autonomia operaia, la Repubblica socialista, una nuova umanità ». Fu il movimento che formò la prima colonia di volontari in Spagna con Carlo Rosselli, dopo la cui morte — scrive ancora Lussu — ma si era già precedentemente concordato, il Movimento di azione repubblicana socialista rappresentato da Schiavetti, venuto al socialismo con un gruppo di repubblicani su posizioni marxiste, confluisce in « Giustizia e libertà » che si definiva parte del più vasto movimento proletario italiano.

Dopo il tormentato esilio, rientra in Italia per partecipare più direttamente alla Resistenza nelle file del Partito d'azione, che aveva contribuito a fondare dopo la sua separazione dal Partito repubblicano, avvenuta nel 1934.

Nel 1946 fu eletto segretario politico del Partito d'azione e direttore dell'« Italia libera » prima diretta da Carlo Levi e da Carlo Muscetta.

Anche in questi anni duri egli mostra tutta la sua tempra di combattente per la libertà e la democrazia, perchè, soleva dire, « ci sono ancora troppe libertà da difendere e troppe ingiustizie da eliminare ».

Sciolto il Partito d'azione, entra a far parte del Partito socialista italiano ed in seguito è nominato condirettore dell'« Avanti! ».

Strenuo difensore delle posizioni della sinistra di questo partito, egli si batte tenacemente, con molti altri compagni, contro il tentativo di scivolamento del Partito socialista verso la socialdemocrazia e verso un revisionismo opportunistico e riformistico. Ed è in questa linea involutiva che vede ed avversa la partecipazione dei socialisti al Governo e la collaborazione con le forze borghesi.

Fu intransigente nell'opposizione alla tendenza socialdemocratica del partito e, fallito ogni sforzo per arrestare il corso delle cose, contribuì attivamente alla costituzione del PSIUP per non disperdere un patrimonio ideale e per continuare la lotta per il socialismo e per lo sviluppo della politica unitaria di classe, propugnata dai socialisti nell'emigrazione all'estero e in Italia durante il regime fascista, attuata nella Resistenza e, dopo la Liberazione, nel corso di molti anni di lotta contro la reazione e la politica di avventure dell'imperialismo.

Pochi furono i senatori che, passando al PSIUP, costituirono con lui il Gruppo del quale fu presidente e tra essi non posso non ricordare quelli che sono scomparsi e che come lui consacrarono la loro vita agli ideali della democrazia e del socialismo: Milillo, Tibaldi, Picchiotti, Passoni.

Schiavetti aderì ai movimenti operai e socialisti nel radicato convincimento che l'opera iniziata dai liberali del Risorgimento era passata nel nostro secolo nelle mani delle forze popolari, alle quali era affidata la difesa della libertà e della democrazia, e nella consapevolezza che la libertà dell'individuo si integra e si realizza nell'opera comune di tutto un popolo, anzi di un insieme di popoli ricondotti a libertà attraverso l'eliminazione delle classi sfruttatrici. Un senso nuovo della libertà che egli poteva opporre ai suoi vecchi amici repubblicani e liberali, cultori di una nozione troppo borghese e padronale della libertà.

E nel movimento operaio continua la battaglia per una società nuova e moderna e per una cultura libera. Conserva vivo nel fondo dell'anima il suo demone anticlericale, sempre riemergente ogni qualvolta paventa il pericolo di una involuzione clericale, ed un soffio libertario come fermento della democrazia e del socialismo.

Fu antifascista totale nel campo morale, culturale e politico e fu contro tutti i fascismi, sotto qualunque veste si presentassero. Il suo stile di vita, che non indulgeva a nessuna forma di compromesso, egli conservò fino alla conclusione dei suoi anni ed ha mantenuto vivo e costante il disdegno per l'ipocrita dominio da cui è rattristato il nostro Paese.

A conclusione della sua vita egli desidera che il simbolo degli ideali per i quali visse lo segua fino alla tomba. « Sia presente ai miei funerali » — egli scrive nel testamento — « una bandiera socialista a ricordo degli ideali umani e politici che hanno dato un significato e un valore alla mia vita ». E la sua vita e la sua coerenza, onorevoli colleghi, sono più di un esempio: sono un messaggio non soltanto per noi socialisti, ma per quanti hanno a cuore i valori della democrazia e della libertà.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, la Presidenza del Senato si associa con solidale partecipazione alle parole di cordoglio che il senatore Tomassini ha pronunciato in quest'Aula in ricordo di Fernando Schiavetti. Combattente indomito per la libertà, la democrazia e la giustizia sociale, sorretto da una fede che ebbe ragione delle persecu-

zioni e dell'esilio, egli fu, per oltre mezzo secolo, tra i protagonisti attivi della vita politica italiana, sempre in prima linea quando fossero in gioco le aspirazioni e gli interessi del movimento operaio.

La feconda opera da lui svolta in seno all'Assemblea costituente e in seno al Parlamento repubblicano ha recato un notevole apporto all'affermazione degli ardenti ideali ai quali aveva dedicato l'intera esistenza. Non meno generosa fu la battaglia che Fernando Schiavetti condusse dalla tribuna giornalistica fin dagli anni giovanili, lasciando anche in questo settore notevoli tracce della sua iniziativa e delle sue peculiari capacità.

Il Senato della Repubblica, che si onorò di averlo fra i suoi più qualificati ed attivi componenti durante la IV legislatura, ne ricorda con gratitudine e con apprezzamento l'intensa partecipazione ai lavori dell'Aula e delle Commissioni interno e pubblica istruzione, nonchè della Giunta del Regolamento e della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni.

La Presidenza, in particolare, desidera ricordare il contributo dato da Fernando Schiavetti ai lavori del Senato come Vice Presidente del Gruppo parlamentare socialista e poi come Presidente del Gruppo parlamentare del Partito socialista italiano di unità proletaria e, rendendosi interprete del generale sentimento dell'Assemblea, eleva un commosso tributo di omaggio alla sua memoria, mentre rinnova i sentimenti del più profondo cordoglio alla famiglia, alla città natale, alla Regione che egli rappresentò al Senato ed al Gruppo parlamentare del Partito socialista italiano di unità proletaria.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo si associa alle elevate espressioni di rievocazione e di omaggio rivolte alla memoria del senatore Fernando Schiavetti. Schiavetti è stato uomo di vigorosa fede politica, che ha dedicato l'intera vita ai suoi ideali, con passione e coerenza. Ha avuto, proprio per questo, travaglio e sofferenza e ha dato un contributo che il senatore Tomassini e lei, signor Presidente, hanno illuminato in termini commossi ed efficaci.

Nel ricordarne la figura e l'opera, a nome del Governo rinnovo alla famiglia ed al suo Gruppo parlamentare i sensi di profondo cordoglio.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario » (1100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che è stata chiusa la discussione generale.

Pertanto ha facoltà di parlare il senatore Franza, relatore di minoranza.

FRANZA, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, discutiamo sul presente disegno di legge mentre sono già in corso i comizi per l'elezione dei Consigli regionali e mentre è pendente dinanzi al Consiglio di Stato un ricorso da noi proposto avverso il decreto del Ministro dell'interno per l'indizione delle elezioni regionali.

La nostra parte ritiene di dover ribadire ancora una volta, alla fine di questa discussione, il fatto che siamo in presenza di una procedura irrituale e illegale. Il nostro punto di vista è che il procedimento elettorale abbia inizio con l'atto che indice le elezioni e si concluda con la proclamazione degli eletti in quanto è presupposto costituzionale e legale del fatto elettorale per l'istituzione delle Regioni l'approvazione da parte del Parlamento, la promulgazione e l'entrata in vi-

gore delle norme dirette tutte a dare vita costituzionale all'ente Regione.

L'articolo 22 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e l'articolo primo della legge 7 novembre 1969, n. 774, sanciscono infatti che le elezioni regionali non debbano essere effettuate prima dell'approvazione delle norme relative all'ordinamento finanziario regionale.

Come è stato esposto dai Presidenti dei Gruppi parlamentari del nostro partito ai Presidenti delle Corti di appello in una nota dell'8 aprile 1970, Governo e maggioranza parlamentare hanno dato alle norme suindicate la stessa interpretazione che oggi è alla base dei nostri rilievi. Infatti il rinvio delle elezioni regionali che avrebbero dovuto avere luogo nella primavera del 1969, a mente dell'articolo 22 della citata legge 17 febbraio 1968, venne giustificato con l'affermazione della necessità di far precedere alla data di indizione delle elezioni, per la costituzione dei Consigli regionali, l'entrata in vigore della legge finanziaria.

Noi riteniamo che non vi siano dubbi sulla illegittimità del decreto del Ministro dell'interno. Abbiamo denunciato tale violazione di legge agli organi responsabili giurisdizionali e ne faremo pubblica denuncia in occasione dei comizi elettorali.

Siamo portati a giudicare severamente l'atteggiamento del Governo il quale, in un momento di sbandamento della vita nazionale e di sensibile difficoltà del sistema, non esita a far prevalere la ragione politica delle intese interpartitiche sul diritto positivo vigente, assumendo con ciò una responsabilità che aggrava la situazione di sfiducia e di discredito che investe le istituzioni statali.

Ho ritenuto opportuno premettere nella mia relazione scritta che l'attuazione dell'ordinameno regionale va considerata come un problema di sovranità, unità e indivisibilità dello Stato e di rigoroso regolamento dei rapporti tra Stato e Regione, di saggia organizzazione delle competenze per materie e di univocità di distribuzione delle funzioni, quindi anche come un problema di autonomia finanziaria. Da ciò deriva la posizione costituzionale di autonomia politico-amministrativa degli organi regionali.

Il presente dibattito, incentratosi prevalentemente sulle tesi nostre e su quelle liberali, dirette ad evidenziare gli aspetti negativi del disegno di legge in esame sia sul piano della non aderenza al dettato costituzionale che su quello della non rispondenza del complesso normativo alla strutturazione organica delle Regioni secondo le linee costituzionali, ha offerto ampia materia di esame e di meditazione.

Sul piano costituzionale il collega Nencioni ha sollevato questioni pregiudiziali di incostituzionalità che sono rimaste senza risposta da parte della maggioranza governativa e degli altri settori del Senato favorevoli al disegno di legge in esame.

L'assenza di gradualità nell'adozione dei provvedimenti legislativi indispensabili per una sana impostazione e organizzazione dell'ente Regione è stato uno dei temi centrali del dibattito. Tutti i precedenti impegni di Governo e tutte le precedenti iniziative erano dirette a predisporre strumenti idonei a consentire una vita ordinata, efficiente e normale delle Regioni. Siamo invece, come ha lapidariamente detto il collega Nencioni, in presenza di un grattacielo che viene costruito dal tetto. È stato evidenziato altresì da parte nostra con argomentazioni di ordine generale e particolare, difficilmente confutabili e non confutate, che i provvedimenti finanziari all'esame sono di contenuto del tutto generico e precedono la disciplina della materia cui i provvedimenti stessi dovrebbero riferirsi.

Ne consegue che le previsioni di spesa, in difetto delle norme di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, sono prive di una base seria e ragionevole. Questo sostanziale difetto di armonia e di impostazione del problema regionale creerà squilibri considerevoli e non facilmente sanabili allorquando i Consigli regionali, che andranno a prendere corpo nel prossimo mese, riterranno di poter fare uso legittimo dei poteri attribuiti agli organi regionali dalla Costituzione, anche al di fuori e al di sopra dell'emanazione della legge delegata per l'attribuzione delle materie e delle funzioni tutte proprie delle Regioni.

Abbiamo rilevato che la delega al Governo si pone in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione che predetermina i limiti della delega. Nell'articolo 17 del disegno di legge non è detto quali princìpi direttivi e quali criteri devono ispirare il complesso normativo della legge delegata e non ci sembra che sia compatibile con lo spirito e con la lettera dell'articolo 76 della Costituzione il riferimento letterale dell'articolo 16 alle norme costituzionali delle disposizioni transitorie che contengono generiche indicazioni di indirizzo legislativo.

D'altra parte, la delega, attribuendo ad organi diversi dal Parlamento il diritto di intervento nella elaborazione della legge delegata, fuori dei casi espressamente previsti dalla Costituzione, viola i princìpi fondamentali relativi alla formazione delle leggi.

Le critiche della nostra parte investono anche l'aspetto politico del provvedimento finanziario nel suo complesso: il disegno di legge rivela scarsa chiarezza di impostazione e non si sa bene che cosa si intenda fare dell'ordinamento regionale. Trattasi di un provvedimento legislativo che forse potrà consentire un'autosufficienza finanziaria nella fase iniziale della vita dell'ente Regione ma, in prosieguo di tempo, l'attività finanziaria delle Regioni, sottoposta a termini e riserve, condizionata ad adempimenti da parte del Ministero del tesoro e vincolata rigidamente per l'attuazione del programma regionale al programma nazionale di sviluppo, incontrerà remore e difficoltà che daranno materia per non pochi contrasti sul modo di intendere i princìpi di autonomia finanziaria delle Regioni e sul modo di intendere il regolamento normale della gestione finanziaria dell'ente Regione; anzi, come ho scritto nella relazione, difficoltà insorgeranno fin dal primo momento per stabilire a chi dovrà essere attribuito il potere legale della spesa dal giorno dell'elezione dei Consigli regionali a quello dell'approvazione, con legge, del bilancio regionale per l'utilizzazione delle somme indicate nell'articolo 16 del disegno di legge.

Anche sul piano dell'attribuzione delle materie alla competenza legislativa regionale si va procedendo con non poche perplessità, a giudicare dal fatto che per alcune — quali quelle relative alle foreste ed agli acquedotti — già si attua il trasferimento alle Regioni, pur trattandosi di materia sulla quale esiste un'incidenza di interesse, di fatto e di diritto, tra più Regioni.

Per le altre, quali quelle del settore della regolamentazione dei corsi d'acqua e della sistemazione idrogeologica, nulla si statuisce nel disegno di legge, e tanto andava fatto in quanto, pur trattandosi di materia attribuita implicitamente alle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, sono di tale natura, come da par suo ha rilevato in un organico intervento il collega Crollalanza, da richiedere una considerazione unitaria a livello nazionale e non regionale.

L'ordinamento regionale, non sentito, non richiesto dal popolo italiano, costituisce un fatto innaturale e artificioso di organizzazione amministrativa dello Stato. I fautori del regionalismo, sulla scia del pensiero del Mortati, affermano che l'ordinamento regionale risponde a tre fini fondamentali: conseguimento di un più intimo contatto tra il cittadino e la cosa pubblica; attuazione di una maggiore giustizia economica e sociale per le zone depresse; riordinamento interno dell'assetto amministrativo e costituzionale dello Stato. Sul primo punto le nostre osservazioni, sollevate in ogni opportuna circostanza in relazione all'argomento regionale, non hanno mai trovato una risposta adeguata.

Avvicinare il cittadino alla cosa pubblica altro non vuol dire che decentramento: cerchiamo ora di scoprire come opereranno le Regioni. Allo stato dell'ordinamento, è in atto un decentramento di uffici nei capoluoghi della provincia, in alcuni di questi esistono uffici con giurisdizione interprovinciale, come ad esempio i provveditorati alle opere pubbliche, i compartimenti dell'ANAS, gli ispettorati delle ferrovie dello Stato, della agricoltura e per i Monopoli dello Stato gli uffici giudiziari superiori. Nei capoluoghi di provincia sono dislocate le Prefetture, le Questure, le Intendenze di finanza e altri uffici rientranti nella competenza del Ministero delle finanze, gli uffici della tesoreria, gli uffici del Genio civile, gli Ispettorati del lavoro e dell'agricoltura e via dicendo. Si trat-

ta di uffici essenziali per le popolazioni che vivono nell'ambito delle provincie e che per la loro sfera di incidenza e di attribuzioni territoriali hanno sufficiente autonomia per decisioni che non investono problemi di alto ed impegnativo rilievo tecnico e amministrativo.

Come è evidente, trattasi di un decentramento tradizionale ed insopprimibile che è venuto a realizzarsi gradualmente e che risponde precisamente alle esigenze locali di avvicinare i cittadini alla Pubblica amministrazione. Esiste dunque ed è in atto un decentramento negli uffici centrali essenziali. Tali uffici statali e parastatali dislocati nelle sedi dei capoluoghi di provincia assolvono organicamente a funzioni attribuite con leggi di decentramento amministrativo nell'ambito delle aree provinciali alle quali sono preposti le Prefetture e i prefetti. Trattasi di una organizzazione alla quale le Regioni non dovrebbero togliere nulla e che lo Stato dovrebbe avere interesse a mantenere e proteggere in considerazione del fatto che si è rivelata essenziale ed utile ed ha retto bene al vaglio di una esperienza pluriennale in tempi normali ed anche in tempi di emergenza.

Ciò posto, resterebbe a vedere quali altre funzioni lo Stato potrebbe demandare alle Regioni oltre quelle già loro attribuite e non so quali di tali funzioni decentrate siano da demandare ancora ai centri regionali: dovrebbero avere tale contenuto e valore da giustificare la ragione di una riforma, quale quella regionale, così radicale dello Stato. D'altra parte siamo già ora in grado di conoscere quale uso lo Stato abbia fatto della legge 11 marzo 1953 con la quale si attribuivano al Governo pieni poteri per l'attuazione del principio costituzionale del decentramento amministrativo. Le difficoltà nella riforma regionale stanno dunque proprio nel fatto dell'identificazione dei settori dell'amministrazione dello Stato suscettibili di ulteriore decentramento al fine di ulteriormente avvicinare i cittadini alla Pubblica amministrazione.

Sul secondo punto, relativo al toccasana regionale del superamento del divario tra Nord e Sud, il discorso va fatto sulla base dell'esperienza in atto. Il collega Picardo nel suo interessante discorso ha dato un quadro drammatico e terrificante dell'esperimento siciliano. In sintesi, sperpero del denaro pubblico da una parte e dall'altra incremento dell'emigrazione e della miseria. Ma il dato dello sperpero del pubblico denaro è un fatto costante di tutte le Regioni a statuto speciale e non soltanto di queste. Quello della miseria e della disoccupazione è un dato di fatto che riguarda tutta la terra meridionale. Ed io non ho mai compreso perchè le Regioni dovrebbero riuscire laddove da cento anni tutti i Governi hanno fatto fallimento. E se è vero, come ha documentato il collega Latanza, che il divario del reddito *pro capite* tra i cittadini delle regioni siciliane e i cittadini del Centro-Nord è andato sempre più accentuandosi, mi sembra che faccia difetto sia una base scientifica sia una base di esperienza per far ritenere, ad esempio, che la Regione napoletana o quella della Calabria debbano riuscire laddove la Regione siciliana non è riuscita. D'altra parte, la Regione altro non sarà che un organo esecutivo, e meramente esecutivo, del programma nazionale di sviluppo approvato in sede CIPE, ammesso che esistono in concreto, data la situazione e il momento economico del Paese, concrete possibilità di attuazione di un programma di sviluppo. D'altra parte, se al di là del programma nazionale la Regione volesse poter attuare un programma proprio armonizzato con il programma nazionale, potrebbe attuarlo nei limiti posti dall'ultimo comma dell'articolo 20 del disegno di legge che pone limiti insuperabili alla contrazione dei mutui e alla emissione di obbligazioni da parte delle Regioni.

Dovrò ripetere pertanto in merito a questo argomento quanto già dissi otto anni or sono in quest'Aula in occasione della costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia: « L'autonomia finanziaria va intesa nel senso di consentire una buona organizzazione ed una vita normale delle Regioni, ma non di più. Sarà lo Stato a decidere e ad imporre le proprie scelte alle Regioni nell'ambito della programmazione. Non si potrà fare se non ciò che sarà possibile e nei tempi rigorosamente posti dal bilancio economico nazionale. Le Regioni subiranno naturalmente

gli indirizzi di politica economica generale e non avranno posizione determinante nella programmazione. I compiti delle Regioni in sostanza non andranno oltre i limiti della politica degli appalti e della concessione di favori perchè questa è arte politica di rafforzamento dei partiti. « Noi non abbiamo mai creduto » — dicevo allora — « che l'ordinamento regionale possa operare proficuamente per determinare un riequilibrio fra Nord e Sud; se ne fossimo stati convinti, nell'interesse della terra meridionale non avremmo esitato a fare professione di regionalismo ».

E concludevo: « Ho sempre nella mente le parole di Roberto Mirabelli pronunciate in una seduta del giugno 1906 alla Camera dei deputati. Egli disse: "Tutti i partiti hanno fatto bancarotta dinanzi ai problemi meridionali e tutti gli espedienti ed i meccanismi politici hanno chiarito l'impotenza loro" ». Oggi la Democrazia cristiana — e potremmo dire, dopo otto anni il centro-sinistra — non vuole ammettere di non essere riuscita e intende scaricare le iniziative e le responsabilità sul meccanismo regionale. La Democrazia cristiana non è riuscita perchè ha disatteso gli insegnamenti di Giustino Fortunato il quale aveva detto con grande semplicità: « Le provincie del Mezzogiorno non devono mirare se non a due fini supremi: il tenue costo del denaro, il solo capace di dare stimolo al lavoro e l'investimento di esso nelle imprese e nelle attività private ». Come si vede, è un indirizzo del tutto contrario a quello perseguito da tutti i Governi nei confronti dell'Italia meridionale fino ai giorni nostri. Ora dunque le Regioni non avranno poteri in merito alla disponibilità del risparmio meridionale del quale è componente essenziale l'afflusso delle rimesse dall'estero degli emigranti meridionali. In ogni caso mai potranno impedire che il denaro abbia un più alto costo nel Sud rispetto al Centro-Nord e non potranno perciò operare secondo l'insegnamento di Giustino Fortunato per lo sviluppo sociale ed economico delle zone meridionali.

Sul terzo punto, conseguimento del riordinamento interno dell'assetto amministrativo e costituzionale dello Stato, pochissimi hanno idee chiare a distanza di 22 anni dall'entrata in vigore della Costituzione. È vero, l'attuazione dell'ordinamento regionale importa una riorganizzazione costituzionale ed amministrativa dello Stato. Le disposizioni al titolo V della Costituzione sono di tal natura da presupporre una ristrutturazione dello Stato diversa o difforme da quella attuale ma ancora oggi lo Stato non ha detto, perchè non ha potuto dirlo o forse perchè è assai arduo e complicato il dirlo, in che cosa consista il fatto della ristrutturazione delle funzioni e delle competenze sulle materie. Noi siamo certi che assisteremo a questo fenomeno: lo Stato da una parte riterrà di non essere in grado di attribuire alle Regioni poteri tutti propri dello Stato, il che impedirà un ulteriore decentramento amministrativo e le Regioni da parte loro affermeranno che occorre attuare, per una maggiore efficienza dell'ente Regione, l'accentramento di alcuni uffici provinciali nella sede del capoluogo delle regioni e quindi chiederanno la soppressione degli uffici provinciali ai quali sono demandati oggi i poteri che la Regione rivendicherà come attribuzione esclusiva tutta propria dei Consigli regionali. Purtroppo l'inesistenza delle leggi-quadro, l'inesistenza cioè di un preventivo ancoraggio legislativo per l'attuazione di un ordinamento regionale uguale e simile per tutte le regioni d'Italia darà briglia sciolta alla fantasia dei La Malfa, dei De Martino e degli Ingrao regionali sul modo di concepire e considerare l'ente Regione. La differenza sul modo di attuare l'ordinamento regionale è in atto e i princìpi sono profondamente divergenti e talora contrastanti fra settore e settore di questa Assemblea. Per i comunisti il più esplicito e lineare mi sembra sia stato il senatore Maccarrone il quale ha detto che deve essere superato il periodo di ibernazione voluto dall'articolo 17 del disegno di legge in esame e che i provvedimenti delegati di cui all'articolo 17 dovranno essere impostati secondo i criteri suggeriti dal Partito comunista italiano; in una parola: soppressione di alcuni Ministeri e ridimensionamento di altri, sottrazione di poteri agli organi decentrati delle provincie, pienezza di autonomia legislativa sulla materia contemplata nell'articolo 117 della Co-

stituzione, autogoverno finanziario dell'amministrazione di ogni settore.

Il senatore Cifarelli per i repubblicani, *ad adiuvandum*, ha espresso la sua deplorazione per il quadro giuridico nell'ambito del quale nascono le Regioni le quali, secondo le richieste ufficiosamente avanzate dal suo partito, dovrebbero potere esercitare integralmente le funzioni attribuite alle amministrazioni provinciali nonchè i compiti di controllo demandati al prefetto e alla Giunta provinciale amministrativa. Particolarmente equivoca poi ed a doppio binario, come ha rilevato nel suo intervento l'amico e collega Turchi, è la posizione del Partito socialista italiano, il quale, portatore nel Governo delle istanze dell'estrema sinistra, renderà quanto mai difficile e lesiva dei princìpi dell'unità legislativa e amministrativa la produzione delle leggi delegate ai sensi dell'articolo 17 del disegno di legge in esame.

Quanto a noi, dopo aver tentato per lungo arco di tempo di pervenire alla abrogazione del titolo V della Costituzione — e di ciò fanno fede l'iniziativa legislativa e popolare mai giunte neppure all'inizio dell'esame in sede di Commissioni parlamentari e su questo si potrebbe aprire un lungo discorso — dopo aver tentato di ottenere l'accantonamento dell'obliquo disegno di dar vita alle Regioni sulla base dell'originale tesi Nencioni dell'abrogazione tacita per desuetudine del titolo V, dopo aver tentato di pervenire ad una diversa strutturazione dell'ente Regione, da intendere quale distretto amministrativo di decentramento centrale, in un ambito interprovinciale su una base di autonomia finanziaria capace di determinare una politica di sana ed efficiente propulsione economica e sociale, abbiamo dovuto inserire il nostro discorso nel contesto dei partiti regionalisti, con l'intento di contribuire a dar vita ad un istituto regionale il più possibile aderente al principio dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica sancito dall'articolo 5 della Costituzione: una unità che, avendo per base secondo il nostro suggerimento una legge elettorale diversa da quella in vigore, avrebbe dovuto dare alle Regioni una rappresentanza elettiva regionale uniforme nell'equilibrio di forze interpartitiche per assicurare una perfetta correlazione unitaria tra legislazione regionale e legislazione nazionale.

Ogni nostro sforzo è naufragato sugli scogli del disegno politico della sinistra estrema, che intende fare delle Regioni centri di potere e di dissolvimento dell'unità legislativa e amministrativa dello Stato.

In questo momento dunque nessuno di noi potrà prevedere ciò che le Regioni saranno nello Stato, ma l'imprevidenza, la superficialità e l'empirismo del potere centrale hanno aperto problemi di sostanziale diversificazione di indirizzi politici, il che creerà contrasti di ordine costituzionale, difficili da risolvere in un momento come l'attuale di sensibile e grave instabilità politica.

Per esemplificare facciamo riferimento ad uno dei problemi più acuti, che acquista un rilievo di sostanza: quello relativo all'abolizione delle amministrazioni provinciali, tema tanto caro ai repubblicani, che pure fanno parte del Governo. L'articolo 114 della Costituzione statuisce che: « La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni ». Non dovrebbero pertanto sussistere dubbi sul fatto che al momento dell'elaborazione di questa norma si tenne conto della situazione in atto, della esistenza delle provincie in relazione alla loro giurisdizione sulle circoscrizioni comunali poste nell'area territoriale delle provincie in relazione alle funzioni, ai compiti e alla posizione della provincia alla quale è preposto il prefetto, organo decentrato del potere centrale nell'ambito delle organizzazioni dello Stato.

La provincia, ente autarchico provinciale, ha, secondo la legislazione vigente, articolo 121 della legge comunale e provinciale, una amministrazione propria la cui sede è nel capoluogo che dà il nome alla provincia. Le provincie hanno, allo stato della legislazione, competenze e attribuzioni divise in quattro grandi categorie: sanità, igiene, opere pubbliche, assistenza e beneficenza, istruzione pubblica limitatamente al personale del settore scientifico e professionale. Le provincie hanno entrate proprie e propri bilanci, sono sottoposte al controllo della Giunta provinciale amministrativa, alla Commissione centrale per la finanza locale e ai prefetti. I prefetti

hanno complesse funzioni di attività statale propriamente detta, funzione specifica di vigilanza e tutela sui comuni e sulle provincie, nonchè funzioni generiche di vigilanza su ogni altro ente pubblico dislocato nell'ambito del territorio della provincia.

Ebbene, il discorso sull'abolizione dell'Amministrazione provinciale e delle Prefetture assumerà toni drammatici all'indomani dell'insediamento dei Consigli regionali; pertanto, se è vero che esistono appigli costituzionali circa la sfera di competenza tra Regioni, Provincie e Prefetture, se è vero che il tema assumerà contenuto permanente centrale di contestazione anche in sede giurisdizionale-costituzionale, ci sembrerebbe urgente prestabilire una saggia regolamentazione delle attribuzioni, dei compiti particolari sul piano costituzionale tra Regioni, Provincie e Prefetture, prima che insorga e si amplifichi il tema delle funzioni e delle competenze.

Tutto ciò andava fatto seriamente prima delle elezioni dei Consigli regionali, ma non è detto che non possa e non debba essere fatto ora, subito, per offrire un binario di discussione, di contenimento alle spinte dei Consigli regionali.

Ho accennato all'argomento (di altri, anch'essi rilevanti, avrei potuto trattare) soltanto per indicare uno degli aspetti del vuoto legislativo. Il varco imprudentemente e completamente lasciato aperto alla spinta eversiva darà la possibilità alla insorgenza di istanze complesse e molteplici.

Altra cosa è però l'aspetto dell'attualità e dell'incidenza del complesso delle norme costituzionali in riferimento ai tempi moderni e alle istanze che da tante parti prorompono per affrettare le tappe della soluzione di alcune fondamentali esigenze della vita sociale. In questo senso, il discorso del collega Morlino potrebbe sembrare ineccepibile sul piano politico, ma è certamente eversivo sul piano costituzionale. La Costituzione o è o non è; o la si applica o la si abroga nelle norme non conformi ai tempi, nè consente adattamenti legislativi contingenti.

L'impostazione di una Costituente che prenderebbe l'avvio dalla dinamica del fatto regionale ha importanza cattedratica e di orientamento politico, ma non di più; ed il Parlamento potrebbe a tal fine anche assurgere a potere costituente, non però consentire che altre forze, al di fuori e al di sopra del Parlamento, lo facciano. Senza dire che intanto le esigenze e le istanze in atto non hanno trovato sufficiente e completa attuazione o l'hanno trovata soltanto parziale, in quanto il momento economico non lo ha consentito e ha imposto alla spinta di socialità arresti e soste inevitabili, specie quando gli impegni assunti sul piano finanziario, oltre alle possibilità concrete connesse all'incremento delle disponibilità normali e straordinarie dello Stato, minacciavano di provocare ulteriori e più gravi dissesti al sistema economico nel suo complesso.

Pertanto nelle condizioni attuali il ritenere che l'ordinamento regionale avrebbe potuto fare meglio e più per la soluzione dei problemi attuali costituisce una mera ipotesi, d'altra parte totalmente contraddetta dalla esperienza regionale in atto.

Ma ogni critica sull'impostazione del provvedimento è nulla rispetto alla gravità del problema politico.

Onorevoli colleghi della Democrazia cristiana, incombe su voi la responsabilità storica di un fatto che fra qualche settimana si presenterà alla vostra mente con una luce dirompente e che troppo tardivamente vi indurrà a meditare sulle vostre colpe. Voi ancora oggi pensate o ritenete — come ha fatto intravedere il senatore Morlino — di potere al vaglio dell'esperienza valutare i fatti regionali per gli opportuni rimedi! Tra qualche settimana — ed ecco il problema politico di fondo — i colleghi comunisti potranno a giusto titolo gettare sulla bilancia nazionale la più grande vittoria del Partito comunista italiano, una vittoria conseguita col vostro consapevole aiuto e con la vostra partecipazione parlamentare, per le decisioni assunte ed imposte dal 1952 ad oggi dopo la grande vittoria conseguita dalle destre che nelle elezioni amministrative guadagnarono l'amministrazione di tutti i grandi comuni dell'Italia meridionale e conseguirono nel Centro-Nord posizioni ragguardevoli, tenuto conto del clima e delle coartazioni, non ancora sedate, connesse ai fatti del secondo dopoguerra. Si tratterà di una vittoria, quella

comunista, che nel momento attuale di grave crisi del sistema a tutti i livelli e di gravi preoccupazioni internazionali assumerà un valore di orientamento per la politica generale del Paese.

Tra qualche settimana il Governo non avrà più, in modo alcuno, la capacità di affrontare e risolvere in senso nazionale, per la difesa del sistema, i temi nuovi che verranno in discussione.

Nel 1962 in quest'Aula, in una situazione ben diversa dall'attuale, io pronunziai le seguenti parole: « Onorevoli colleghi, vi prego di comprendere la nostra posizione e di tener conto della sincerità del nostro atteggiamento. Un secolo fa l'Italia, superando difficoltà formidabili, sorse unita, l'eletta tra le Nazioni del mondo; un'unità che richiese sei guerre e una lotta difficile contro l'opposizione legittimista del Regno di Napoli. E si trattò non di brigantaggio, come venne detto, ma di opposizione condotta con disperato coraggio e che, organizzata da nobili, clero e gente del popolo, ebbe l'importanza di un'altra guerra. Una unità che si scontrò contro la forza universale del papato e contro Stati organici largamente considerati tra gli Stati d'Europa. Una unità che pose i problemi eccezionali della fusione degli eserciti, delle burocrazie, dell'unificazione sia amministrativa che legislativa. Se in parte, è vero, come affermava l'onorevole Sturzo, "che l'Italia nuova appare più piccola dell'antica e che gli uomini nuovi sembrano di statura più corta dei padri del Risorgimento...", non è men vero che bene o male ma gradatamente e sicuramente l'Italia bruciò le tappe del suo consolidamento interno e l'unificazione fu davvero unità spirituale e materiale; fu organicità di poteri, di istituti e di indirizzi legislativi; fu miracoloso consolidamento del bilancio dello Stato.

Durante quei molti anni nessuno mai sentì parlare seriamente di regionalismo. Eppure vi erano mille ed una ragioni per discuterne, perchè esigenze economico-sociali e legami tradizionali e intricate situazioni locali postulavano e giustificavano un indirizzo decentrato, un'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria, specialmente nelle provincie meridionali dell'ex Regno delle due Sicilie. Ma prevalse il concetto dell'unità nazionale, la quale era divenuta tessuto connettivo per tutti i cittadini della Nazione italiana. Frattanto gli italiani di ogni parte si erano incontrati e conosciuti. La lotta per il progresso civile e sociale, per l'elevazione morale, per l'assestamento e l'ampliamento della vita collettiva ne aveva consolidato i sentimenti ed esaltato gli spiriti. Gli stessi contrasti interni per le guerre d'Africa e di Spagna e quelli asperrimi e laceranti tra le due guerre mondiali, le quali avevano richiesto impegni di sforzi e sacrifici superiori alle normali possibilità del Paese per la complessità dei problemi posti dall'organizzazione colossale, dalla meccanizzazione dell'esercito, dalla vastità del campo di lotta e dalla superiore potenzialità del nemico, poterono essere composti e saldati con sublime impegno di umana comprensione. Per tutto questo io spesso ho pensato che sia una falsità affermare oggi che gli italiani abbiano tendenze regionalistiche. Il problema non è sentito, nè è inderogabile ».

Ma oggi, con l'occhio fermo all'avvenire del Paese, a nulla vale il discorso sulle responsabilità e sugli errori commessi. Chi ha avuto una visione contingente e partitica della funzione di Governo e non si è curato e non ha visto o intuito le fasi successive delle correlazioni storiche degli avvenimenti, sopraffatto dall'impeto dei fatti nuovi, non avrà diritto nè titolo di chiamare a raccolta la Nazione per una disperata ultima difesa del sistema costituzionale. Ciò fa ritenere che lo Stato, mal rappresentato per tanti anni, sarà solo con la Democrazia cristiana a difendere le sue fragili posizioni.

E dunque il fatto elettorale del 7 giugno importerà scelte nuove su posizioni nuove. In ogni modo, al momento della conclusione di questa fase così tanto significativa della azione politica della nostra parte, oggi manifestamente battuta ma non doma sul fatto regionale, vorrei poter formulare un sincero auspicio. Possano i Consigli regionali, dal giorno stesso del loro insediamento, rivelare piena e cosciente consapevolezza della fondamentale funzione ad essi attribuita dalla Costituzione e dal Parlamento nazionale: una consapevolezza delle responsabilità; il che in-

veste anche noi e ci rende trepidanti e pensosi per l'avvenire della Nazione la quale, una ed indivisibile nelle sue tradizioni e nei suoi istituti, dovrà affrontare problemi e compiti imprevisti con la stessa fermezza e la stessa volontà espressa nelle circostanze più drammatiche della storia italiana.

Possa la Repubblica dimostrarsi una negli indirizzi di ordine e contenuto legislativo, una nell'amministrazione della cosa pubblica, una nella direzione economico-sociale, senza di che non potrebbe sopravvivere.

Ma vorremmo poter assistere ad un fenomeno nuovo, edificante e rinnovatore.

Vorremmo poter essere partecipi di una nobile e splendida gara di emulazione tra le Regioni protese in uno sforzo di superamento costante dei contrasti. Vorremmo poter dire che, contro ogni fosca nostra previsione, i Consigli regionali con lealtà di propositi ed onesta e retta condotta politica si rivelarono superiori alle attese e si resero felici interpreti di un disegno politico originale; che una giovane ed animosa classe dirigente venne instaurata e che essa fu, più di quella nazionale, consapevole dei propri compiti e che si rese altamente benemerita verso la Nazione per essere riuscita più e meglio di quella tradizionale ad interpretare ed attuare le esigenze di fondo della società nazionale; per aver contribuito cioè ad edificare una società diversa dall'attuale, migliore e più efficiente dell'attuale; per essere riuscita in ogni settore, da quello della civile coesistenza e della moralizzazione della vita pubblica e privata a quello delle conquiste del lavoro e del progresso economico e sociale, da quello del riequilibrio fra Nord e Sud a quello della saldatura territoriale, umana e civile delle popolazioni di tutte le parti della Nazione italiana, a stabilire una più consapevole e feconda convivenza nazionale.

E vorremmo in un giorno non lontano avere la ventura di poter dichiarare qui alla vostra presenza di essere in colpa per aver negato ingiustamente ogni credito ed ogni fiducia verso l'istituto al quale andiamo a conferire oggi poteri e compiti di così grave incidenza per l'avvenire della Nazione italiana, per non aver creduto che i Consigli regionali potessero assurgere a fattori di libertà e di progresso e non, come abbiamo sempre affermato, di oscurantismo e di dissolvimento della compagine nazionale. (*Vivi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Balbo, relatore di minoranza.

B A L B O , *relatore di minoranza.* Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il mio compito di relatore di minoranza non si esercita certo su una grossa mole di interventi a sostegno di questa legge. I colleghi di maggioranza hanno largamente applicato il proverbio secondo il quale il silenzio è d'oro e quando vi hanno fatto eccezione si sono attenuti per lo più a considerazioni generiche, sconfinanti spesso dal campo finanziario in quello cosiddetto politico.

Che io sappia, le semplici ma incisive e pertinenti critiche della nostra relazione di minoranza non sono state smentite da nessuno. La verità è che qui si è parlato molto contro la legge, molto più che in favore della legge. Se un ignaro uomo della strada fosse salito ogni giorno nella tribuna del pubblico e ci avesse ascoltato, si domanderebbe alla fine come mai, dopo tanti no, possa uscire dalle urne, sia pure elettroniche, una prevalenza di sì. Ma io non desidero abbandonarmi a considerazioni di questo genere: voglio dire piuttosto a chi ritenesse troppo scarna la mia esposizione che gli oratori di maggioranza non ci hanno assolutamente offerto la materia da confutare. Evidentemente essi fanno più assegnamento sul loro numero che sulla validità degli argomenti. Fa eccezione forse un solo collega dello schieramento di centro-sinistra, e lo segnalo volentieri con deferente considerazione. Alludo al senatore Cifarelli che ha giustamente deplorato, tra l'altro, anche la diffusa disattenzione con cui viene discusso in Senato questo importante disegno di legge. Senonchè, come sovente capita ai parlamentari repubblicani, il senatore Cifarelli è formalmente di maggioranza, ma nella sostanza è di opposizione. Molte delle idee che lui espone sono le nostre, nè da lui è stata anche in minima misura contraddetta l'impostazione della nostra critica alla legge

finanziaria. Sicchè non certo contro di lui può rivolgersi nel tirare le somme il relatore liberale di minoranza.

E contro chi dunque? La verità è che ci troviamo a concludere la discussione di questo disegno di legge solo in conseguenza della volontà del Governo e dei gruppi politici che lo sostengono di attuare nel più breve tempo possibile l'ordinamento delle Regioni a statuto ordinario. Il Governo e la sua maggioranza, dopo aver constatato che tutti i Gruppi parlamentari, ad eccezione dei comunisti, avevano riconosciuto la necessità pregiudiziale della legge finanziaria, hanno ritenuto di dover rinviare le elezioni amministrative, che avevano la loro scadenza legale nell'autunno del 1969, alla primavera del 1970, evidentemente per abbinarle alle elezioni regionali.

È evidente che vi è stata e vi è questa precisa volontà anche se nel Gruppo di maggioranza relativa che esprime questo Governo e nei Gruppi che lo sostengono non pochi esponenti sono seriamente preoccupati del modo affrettato ed incompleto con cui si vorrebbe realizzare l'ordinamento regionale. Quello che conta però è la presa di posizione ufficiale. Il Governo ed i Gruppi politici che lo sostengono sono decisi a trascurare questi dubbi, queste perplessità che si sono fatte sentire, per procedere avanti. Dopo di questo si deve dedurre che sia il Governo che i Gruppi che lo sostengono hanno la convinzione che dopo la legge elettorale questa legge di finanza regionale sia sufficiente da sola ad attuare le Regioni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema che è stato affrontato è più grave di quanto poteva e può sembrarci; è un problema che non si riduce solo al tema che ci è sottoposto, che è rigorosamente finanziario, ma va oltre e investe la compagine stessa dello Stato. Questa è una legge singolare sotto molti aspetti, una legge nascente dall'unione di materie diverse ospitate in un unico titolo, in un'azione che non è coerente. Si tratta di uno strumento che da un lato tenderebbe a delineare un ordinamento finanziario e, dall'altro, a dettare alcune norme fondamentali tendenti a incidere sulle strutture e sul funzionamento delle Regioni a statuto ordinario; doppia anima quindi di una legge, bivalenza che non si limita ad un vizio tecnico di natura legislativa, ma obbedisce a motivi più profondi di necessità, necessità di contrabbandare una legge che dovrebbe predisporre provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario; argomenti che di finanziario non hanno nulla, anche se hanno la caratteristica delle spese conseguenti.

Queste premesse non sono sviluppate e, direi quasi, neppure prefissate, anzi sono eluse con lo strumento della delega, inserita a forza nella legge per evitare un controllo attuale, vigile ed efficiente da parte del Parlamento. E tutto questo, onorevoli colleghi, per sfuggire a quello stretto nesso, a quel legame operativo, normativo e finanziario in cui si svela in termini reali, con una verifica finalmente concreta, il mistero che avvolge il problema di fondo che è e resta quello che noi abbiamo sempre posto in evidenza, senza mai aver potuto ottenere una risposta concreta, che del resto neanche oggi è arrivata.

Il problema è questo: quanto costeranno le Regioni, quale onere verrà a pesare sullo Stato e con quali mezzi potremo provvedere alla copertura finanziaria? Ancora oggi rimane da sapere se si tratta di un onere finanziario che si possa definire aggiuntivo o di un onere che possa definirsi sostitutivo; sembra che possa trattarsi di entrambi, ma in modo indeterminato. La legge in esame però non dice chiaramente tutto questo, sicchè risulta vanificato il disposto dell'articolo 81 della Costituzione in ordine alla copertura finanziaria della spesa.

La Corte costituzionale in una sua sentenza ha detto che la legge che autorizza una spesa deve indicare la relativa copertura senza ricorrere a coperture verificabili soltanto successivamente da parte di un futuro legislatore. Come affronta questo problema la legge in esame? È spontaneo chiedersi come, quando e in che misura le corrispondenti funzioni dello Stato passeranno alle Regioni. Pertanto, anche superando l'ambito strettamente costituzionale, come si fa a parlare di una copertura esplicita nel contestuale passaggio se ancora oggi non sappiamo quan-

do, come e in che misura tali funzioni saranno trasferite?

È evidente che saranno conosciuti i bisogni il cui soddisfacimeto è necessario perchè le Regioni possano davvero adempiere alle loro normali funzioni solo dopo che questo trasferimento avrà avuto effettivamente luogo; solo allora infatti potranno essere attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali. In relazione a tali bisogni e per adempiere a queste normali funzioni è ovvio e necessario che le disponibilità finanziarie siano rapportate alle funzioni e non che le funzioni siano rapportate alle disponibilità.

L'importo della spesa e dei mezzi necessari per fronteggiarla, le fonti cui attingere a questo fine, esigono una previa indicazione e una preliminare delimitazione delle funzioni e dei compiti. Nel caso in esame invece, invertendo l'ordine dei fattori il prodotto cambia e cambia in peggio. Si prospetta così la realizzazione delle Regioni alla rovescia, fatte tanto per farle e prive di una funzione precisa e operativa.

Le differenze di previsione della spesa, di quella vera, derivano proprio dall'attuale indeterminatezza delle funzioni regionali, con la differenza che, anche in questa occasione, le cose si risolvono alla buona, con faciloneria, ma sotto forma di legge, e questo è peggio.

La Commissione Tupini pronosticava la spesa in 220 miliardi, la Commissione Carbone in 337 miliardi per il primo anno e in 580 per il quinto. Oggi si parla di 700 miliardi, mentre i comunisti pensano ancora ad una spesa tripla. Pronostici quindi vari, disparati, che si diversificano in cifre assai distanti le une dalle altre.

Quali elementi abbiamo per verificare la esattezza di queste cifre? Come si può seriamente pensare di risolvere il problema delicato del passaggio delle funzioni e del personale dello Stato alle Regioni, con le connesse implicazioni giuridiche, oltre che finanziarie, con una delega legislativa al Governo? Si finirà con lo spogliare ed esautorare il Parlamento sottraendogli l'esame e lo sviluppo di un tema così importante sul piano politico e su quello operativo, allontanando un problema che è di oggi, facendolo diventare di domani o di dopodomani. Tutto questo per non voler predisporre quelle leggi dello Stato che sono previste dall'articolo 117 della Costituzione.

Le Regioni che voi volete fare devono essere enti autonomi e queste non lo sarebbero per la loro sudditanza finanziaria; non sono tuttavia enti sovrani perchè traggono la loro esistenza giuridica e operativa dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi dello Stato. Queste leggi pongono tutta una serie di limiti all'esplicazione della funzione legislativa regionale che deve pertanto esercitarsi nei limiti dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale. Dopo di che, viene da chiedersi come possono essere considerate ancora enti sovrani.

Ritengo doveroso e reale ribadire, anche da un punto di vista critico, dal punto di vista dell'opposizione, a chi pare voglia trascurare l'importanza dell'elemento costo che il costo vero delle Regioni non potrà che essere proporzionato e determinato dai compiti e dalle funzioni che la Costituzione assegnerà ad esse. Bisogna pertanto stabilire *a priori* le funzioni per poter determinarne poi i costi, altrimenti si corre il rischio — ed è un rischio grosso — di sminuire l'ordinamento regionale nel momento stesso in cui si crea e di indurlo ad un mero decentramento amministrativo svuotato di una vera autonomia, di quella autonomia effettiva che non è solo un cardine costituzionale irrinunciabile, ma contiene anche una forza intrinseca capace di superare le resistenze inevitabili delle strutture amministrative statali.

Non è stato dimostrato da qualcuno che la legge in esame risponda a queste esigenze e se non c'è autonomia impositiva si può dire che vi possa essere autonomia finanziaria? È chiaro che la risposta che ne viene non può che essere negativa. Istituire le Regioni prima delle leggi sulle procedure di piano e sui trasferimenti del personale e delle competenze rappresenta un grave errore: le Regioni, dopo venti anni di rinvii, stanno nascendo in fretta ed è chiaro che gli stessi regionalisti temono che l'istituto così rapidamente creato ripeta i difetti dello Stato centralizzato.

Anzichè rappresentare un elemento di razionalizzazione delle nostre strutture pubbliche, come sarebbe auspicabile, l'istituzione delle Regioni finirà per essere una struttura aggiuntiva e sovrapposta a quelle attualmente esistenti.

A Napoli giorni fa, in un convegno importante indetto dal Comitato regionale della programmazione economica della Campania, autorevoli esponenti dell'amministrazione pubblica e del mondo accademico si sono dimostrati dello stesso parere. Quel convegno ha messo a fuoco opportunamente i gravi problemi connessi all'istituendo ordinamento regionale: pareri espressi — è bene sottolinearlo — da studiosi privi di preconcetti antiregionalisti.

La struttura finanziaria delle Regioni, così come è prevista dal disegno di legge, finirà con l'incidere negativamente sulle Regioni meno ricche. Si potrebbe cioè instaurare una sorta di egoismo regionale a tutto vantaggio delle Regioni più ricche ed a svantaggio di quelle dell'Italia centrale e, in modo particolare, di quelle del Sud.

L'articolo 119 della Costituzione vorrebbe che l'istituzione dei tributi regionali avvenisse secondo un ordine logico, avvenisse cioè dopo il trasferimento alle Regioni di determinate funzioni statali. Invece, con questo disegno di legge, si fa il contrario: ossia si emaneranno provvedimenti finanziari per le Regioni senza che se ne conoscano *a priori* le necessità e i bisogni reali.

E qui vorrei aprire una breve parentisi. Mi si lasci dire che noi liberali ci siamo trovati molto sovente a significare le esigenze maggiori e preminenti del nostro Paese, quali la scuola, la casa, gli ospedali, cioè la riforma della pubblica assistenza. Con la legge in discussione si pretende di stanziare mezzi ingenti soprattutto in un momento nel quale urgono tante necessità sociali, mezzi che dovranno andare alle Regioni senza sapere con precisione cosa le Regioni dovranno farne. Il mantenere contemporaneamente sia le provincie che le Regioni rappresenta un aumento di spesa non giustificabile. Vi sono Paesi suddivisi in dipartimenti o provincie, vi sono Paesi strutturati per Regioni o Stati regionali, non vi sono Paesi però, a quanto mi risulta, che si permettano il lusso di una triplice serie di enti locali, comuni, provincie e regioni. Viene opportuno chiedersi a questo punto se abbiano ragione i repubblicani che prevedono la riduzione delle provincie in semplici uffici locali della Regione o abbiano ragione i liberali che vorrebbero organizzare la Regione come una confederazione di provincie. Questo avrebbe potuto essere il tema centrale sul quale avrebbe dovuto farsi pregiudizialmente la discussione. Ma questo è stato eluso e ci si avvia a decisioni non facilmente reversibili con il rischio di conseguenze assai pesanti sul già dissestato bilancio del nostro Paese. A seconda che le Regioni verranno attuate è evidente che l'errore del regionalismo può essere più o meno grave; sarà gravissimo l'errore se, come temiamo, si effettueranno Regioni fortemente politicizzate, simulacri di staterelli spendaccioni e incontrollati; se si avranno Regioni invece veramente amministrative, se queste saranno organi di orientamento programmatico su scala interprovinciale con una burocrazia scelta e limitata con compiti di coordinamento e promozione ben definiti e circoscritti, l'errore sarà certamente meno grave. Le esperienze a noi note della Sicilia sono tali però da aggravare le perplessità piuttosto che da autorizzare fondate speranze. L'eccessivo numero di enti locali che attuando le Regioni si avrebbe in Italia fa nascere molti dubbi. Un sano criterio imporrebbe di andare in un'altra direzione. Molti comuni piccolissimi andrebbero aboliti. Possiamo calcolare che tra gli 8 mila comuni italiani un discreto numero andrebbe raggruppato ai comuni contermini. Desidero sottolineare che a nostro avviso non è sufficiente l'esame di un'eventuale approvazione della presente legge finanziaria per poter pervenire all'attuazione dell'ente Regione. Occorre, secondo noi e non soltanto secondo noi ma anche secondo il parere di illuminati studiosi espresso attraverso convegni tenutisi in questi giorni, stabilire previamente con leggi-quadro i precisi compiti dell'istituto regionale. Onorevoli colleghi, nella legge che stiamo esaminando non vi è, come già ho avuto occasione di dire, autonomia impositiva. Esaminiamo la legge più da vicino e vediamo i

tributi così detti propri. Le voci sono elencate nell'articolo 1: nella lettera *a*) imposta sulle concessioni statali, *b*) tassa sulle concessioni regionali, *c*) tassa di circolazione al 50 per cento con lo Stato, *d*) tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche della Regione. Le voci *a*) e *c*) non hanno nulla di regionale in quanto viene riversato un gettito deviato dallo Stato alla Regione. Si potrebbero considerare come regionali le voci delle lettere *b*) e *d*) cioè la tassa sulle concessioni regionali e quella per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche.

Volendo fare un esame un po' più approfondito e un po' più appropriato si potrà rilevare con facilità che il gettito di queste fonti non potrà che essere molto modesto. Tutto si baserà allora sulle altre due voci statali che per essere veramente prevalenti consentono di dire che con questa legge finanziaria non viene realizzata un'autentica autonomia impositiva. Timore questo nostro che ci fa trarre argomentazioni a favore della nostra opposizione alle Regioni, a queste Regioni che si vogliono fare al più presto possibile, a queste Regioni da istituire ad ogni costo, così come voi volete, con conseguente danno della limitata autonomia impositiva e della mancata realizzazione di un rapporto dell'amministrazione regionale nei riguardi della popolazione. Questo non realizzato rapporto diretto anche sul piano fiscale finirà fatalmente con l'assegnare alla Regione un ruolo subordinato anche dal punto di vista economico rispetto allo Stato.

Si verrà a consolidare proprio questa prevalenza incondizionata e paternalistica che chi vuole la Regione vorrebbe diminuire, e che l'istituto regionale dovrebbe eliminare o quanto meno parzialmente ovviare.

La Regione così come viene istituita è limitata ad un ruolo subordinato e subalterno, ridotta ad esercizio di semplice riscossione, indotta fatalmente a chiedere, costantemente sottoposta alle immancabili spinte particolaristiche e campanilistiche delle popolazioni verso l'autorità centrale. Siamo ancora in tempo, durante l'esame degli articoli, per ovviare ai difetti oggettivi che si riscontrano nella formulazione di questo disegno di legge, a questa legge che regola, o dovrebbe farlo, sul piano finanziario un istituto di tanta importanza.

Può sembrare strano che proprio da questi banchi si levi un invito a chi è, o si professa, regionalista, a rilevare o ad ovviare a questi difetti.

Si crede di poter realizzare l'autonomia amministrativa dell'ente Regione, del più complesso ed importante degli enti locali senza che esso possa contare su una reale autonomia finanziaria. Vengono affidati ad un'ente pur dotato di potestà legislativa fondi di entrata senza contemporaneamente prevedere compiti precisi e funzioni determinanti. Non si può avere così la certezza di poter prevedere l'entità delle spese necessarie per il suo funzionamento.

Motivi questi determinanti e sufficienti perchè si debba ribadire con forza che questa legge sulla finanza regionale, nemmeno sotto il profilo dell'autonomia finanziaria, soddisfa le esigenze essenziali dei nuovi enti.

La concezione della società, di una società moderna e democratica non può prescindere dalle autonomie degli enti locali, una autonomia intesa come livello di autogoverno, come centro sufficiente di potere, con formazioni sociali a contatto diretto con l'amministrazione.

Le nostre critiche a questa legge finanziaria sono state sorrette, al disopra e al di fuori dei più appariscenti temi polemici, da un superiore indirizzo di fondo tendente ad illuminare una finalità forse non ancora sufficientemente messa in luce: quella di difendere, con l'unità dello Stato costituzionale (come afferma l'articolo 5 della Costituzione) l'autonomia intesa come sistema di rapporti strutturali organicamente fusi ed intesi.

Mi sembra perciò molto grave, signor Presidente, onorevoli colleghi, che la creazione di una nuova realtà strutturale, amministrativa, politica, legislativa, territoriale come la Regione venga ad essere effettuata non solo senza un'effettiva autonomia finanziaria, ma addirittura al di fuori di un organico collegamento degli enti locali attualmente esistenti. Un'operazione così complessa e densa di implicazioni politiche e strutturali, non può essere realizzata e condotta così come si sta facendo, disordinamente ed affrettata-

mente. Si viene ad avere la convinzione che le disposizioni di questo disegno di legge siano appunto l'immagione vivente del disordine e della fretta.

Mancanza di quelle leggi-quadro previste dall'articolo 9 della legge n. 62 del 1953 che voi vi proponete di prescindere. È per reagire razionalmente, onorevole Presidente, onorevoli senatori, a questa inversione di valori, a questa mancanza di criteri, che noi riteniamo che non si possa neppure pensare di risolvere i problemi connessi all'istituzione delle Regioni in assenza delle leggi-quadro contenenti, singolarmente, per ciascuna materia, i princìpi fondamentali cui devono attenersi la legislazione e l'attività amministrativa delle Regioni.

Dobbiamo considerare che, solo quando saranno note le funzioni e il contingente di personale statale attribuito a ciascuna Regione, solo allora si potrà predisporre una legge finanziaria che stabilisca, non come questa, non attraverso un mero pronostico come già ebbi a dire precedentemente ma con sufficiente approssimazione, l'entità dei mezzi necessari per il funzionamento degli enti regionali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fronte dei regionalisti è vasto; non so se sono tutti convinti o meno, dobbiamo però prendere atto che vi sono dei ripensamenti, delle perplessità sia nei repubblicani che nel PSU.

La bella esperienza siciliana è sufficiente da sola a sviluppare perplessità e dubbi. Quelli che credono davvero al decentramento, all'autonomia, alla responsabilizzazione, alla partecipazione, come noi ci crediamo, come ci credono senza dubbio molti altri che non la pensano come noi, ma che come noi credono sia necessario un decentramento che dia più forza invece di debolezza, un decentramento che non smembri lo Stato ma lo rinvigorisca, un decentramento che sviluppi i rapporti tra il popolo e le sue formazioni originarie, dal comune alla provincia e quindi anche alla Regione, ma con modi che salvino l'integrità dello Stato, costoro anche se convinti non possono essere altrettanto soddisfatti.

Vediamo ora alcune osservazioni sulla situazione delle provincie. Secondo molti le provincie dovevano essere soppresse, affinchè la distanza tra il cittadino e lo Stato unitario si accorciasse nei limiti del possibile. Parlando oggi di sopprimere le provincie non si sa bene se i sostenitori di questa tesi intendano sopprimere l'istituto della provincia come tale, oppure intendano riferirsi al Consiglio provinciale. In questi giorni abbiamo sentito dire chiaramente che si intende sopprimere il Consiglio provinciale, cioè l'antica deputazione provinciale. Allora ci vien da chiedere: la provincia nel senso di Prefettura deve rimanere? E se rimane, con quali compiti rimane?

Tra i compiti della Prefettura oggi vi sono anche quelli di controllare l'amministrazione, la gestione, soprattutto il bilancio del Consiglio provinciale in materia di lavori pubblici, scuole ed altro. Il prefetto, se quest'organismo dovesse scomparire, cosa controllerà ancora? Controllerà la Regione forse? Ma la Regione è un ente autonomo; se non lo fosse, come già abbiamo detto non varrebbe neppure la pena di farlo nascere. Allora cosa sarà ancora il Prefetto e quali saranno i suoi compiti?

Il compito delle provincie era quello di esercitare presso i Governi distanti, dimentichi, ignari od inerti un'azione di presenza in difesa delle Regioni di cui il prefetto era in qualche modo il responsabile governativo. Come lo si sostituisce? Con la Regione? Ma la Regione puo compiere questa funzione? Avrà l'autorità per farlo?

Onorevoli colleghi, non vi è dubbio che su questo punto le idee sono estremamente confuse. Abbiamo ascoltato gli interventi degli oratori della maggioranza, ma abbiamo atteso invano delle risposte precise a tutti questi interrogativi. Così, oggi mentre si finanzia la nascita delle Regioni non si sa assolutamente nulla circa il destino che dovrà essere riservato alle provincie. Lo stesso Partito repubblicano, che in un primo tempo sosteneva la liquidazione delle provincie, oggi ha avuto un ripensamento e dice che il problema dovrà essere discusso.

È evidente che tutti i problemi debbono essere discussi, ma la fretta con la quale si è

voluto affrontare il problema delle Regioni non ha deposto favorevolmente alla possibilità di una discussione profonda, come il provvedimento che si vuole prendere avrebbe richiesto. Facciamo le Regioni e poi vedrete che tutti i problemi verrano alla luce, dicono i regionalisti. E l'ha confermato anche stamane il senatore Morlino.

Onorevoli colleghi, i problemi sono già venuti alla luce; l'unica cosa che non è in luce sono le Regioni e fare le Regioni senza aver risolto i problemi relativi è un non senso da un punto di vista tecnico, una contraddizione, un capovolgimento dei dati su cui si deve costruire qualunque cosa.

Il rapporto della finanza regionale con la finanza statale è un problema grosso. Non si vede ancora lo Stato privarsi di alcune risorse per cederle alle Regioni. Un disegno di legge così modesto, quale è quello che oggi discutiamo, dimostra chiaramente una cattiva volontà di venire domani a concessioni finanziarie in favore delle Regioni: se ciò non fosse, si sarebbe dovuto presentare un disegno di legge di portata ben maggiore. Il problema del finanziamento delle Regioni presupponeva la messa a disposizione fin d'ora delle entrate fiscali statali e provinciali che non ci sono.

È per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, che noi esprimiamo questa nostra critica; è per queste ragioni che riteniamo che questo provvedimento, per la fretta che lo caratterizza, per le sue contraddizioni, per la sua limitatezza, per il momento in cui nasce sia davvero inconsistente ed inadeguato. Non costituisce quello strumento idoneo e valido necessario per raggiungere lo scopo che la legge si vuole prefiggere.

Si è aspettato tanto tempo; perchè questa fretta finale? Se farete le Regioni senza tener conto anche di questi nostri consigli, di questi nostri ammonimenti, farete una cosa che non si inquadra nel piano di sviluppo del nostro Paese.

Questa è una riforma che il Parlamento non può concedersi la libertà di sbagliare; correggere domani non sarebbe facile. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Luca.

D E L U C A , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il ringraziamento che io sento di esprimere a tutti gli intervenuti, ed anche l'apprezzamento per il contenuto delle loro argomentazioni, prescindendo evidentemente dalla natura di esse, è vivo e sincero. Io sento di dover nominare tutti singolarmente i colleghi che hanno preso la parola in quest'appassionato dibattito: i colleghi Bergamasco, Franza, Nencioni, Palumbo, Veronesi, Bosso, Crollalanza, Picardo, Premoli, Righetti, Anderlini, Cifarelli, Dinaro, Filetti, Germanò, Berthet, Brugger, Buzio, D'Andrea, Latanza, Antonino Maccarrone, Robba, Turchi, Morlino. Adesso abbiamo ascoltato i due relatori di minoranza che ringrazio pure sentitamente.

La discussione di questi giorni ha spaziato in una sfera sconfinata di considerazioni. Sono state evocate le grandi idee forza e le grandi concezioni del nostro Risorgimento: il pensiero unitario di Mazzini, quello federalista del Cattaneo. A questo punto, per inciso, dico di non aver sentito rievocare la concezione delle idee pure federaliste, sia pure di un determinato tipo, di Gioberti. Abbiamo ascoltato la rievocazione delle idee storico-filosofiche del Croce, le convinzioni originarie o rettificate di don Sturzo; di don Sturzo del gennaio 1919, di don Sturzo dell'appello agli uomini liberi e forti e di don Sturzo degli anni '50. Soprattutto ci si è fermati attorno a queste nuove ultime posizioni di don Sturzo e di De Gasperi ed è stata offerta all'Assemblea la serie dei fatti storici, del travaglio sanguinoso che ha condotto all'unità della Nazione, vorrei dire, se mi si consente, con un ricordo manzoniano, della Nazione fatta una di lingua, di altare, di memorie, di sangue, di cuore.

E così, venendo giù nel tempo, si è giunti fino alle giornate radiose del maggio del 1915, fino all'epopea della guerra 1915-18, fino alla riedificazione dello Stato democratico.

Ora si è affermato — in quanto la maggioranza degli intervenuti è antiregionalista — che si farebbe un cammino in senso disarticolante, un'opera di frantumazione, una creazione di antitesi localizzate. Io comprendo che nel Parlamento debba confluire tutto ciò che dall'interno o dall'esterno possa anche solo inquadrare un problema o costituire lo

sfondo o l'angolazione sotto cui deve essere profilato e visto il problema stesso; ma non si può perdere la visione dell'oggetto specifico e concreto della discussione, la quale evidentemente sarebbe inutile e superflua ove si accettasse la tesi politica opposta a quella che è stata espressa con la decisione di giungere all'attuazione delle Regioni. Il presente disegno di legge non propone pertanto il tema delle istituzioni o meno delle Regioni, del tipo di Regioni da costituire, della scelta del momento per tale istituzione. Tutto questo è superato. L'oggetto è limitato agli aspetti finanziari, ossia ai problemi finanziari che vanno risolti per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario. Il mio compito di conseguenza è circoscritto; è stato circoscritto anche in sede di relazione che io ho avuto l'onore di redigere per conto e a nome della 5ª Commissione; ed io ritengo anche in quest'occasione di osservare una norma a cui penso si debba essere sempre coerenti affinchè si realizzi un ordinato dibattito, quella cioè di non sconfinare nella vasta problematica che forse, anche per spontanea associazione di idee o per naturale connessione, è a lato o a monte o in derivazione del disegno di legge.

Con queste idee ordinatrici io cercherò di rispondere, sia pure limitatamente, ad alcune delle osservazioni che sono state affacciate in questo dibattito che, ripeto, è stato ampio, vasto ed approfondito e che io mi rammarico di non aver la capacità ed il tempo di sistemare in un inquadramento logico e coordinato ai fini dell'istituzione di un confronto fra quello che è stato detto ed affermato e le norme contenute nel disegno di legge.

Comincerò con l'esporre il mio pensiero su alcune questioni sollevate. Il senatore Filetti ha rilevato che l'articolo 16, oltre a stabilire incongruamente che tra le spese di impianto rientrano anche quelle relative alla convocazione dei comizi — che hanno avuto già inizio senza che il Senato abbia approvato la relativa copertura finanziaria — contiene delle previsioni di spesa sicuramente inadeguate. Io debbo far osservare al senatore Filetti che è vero che l'articolo 21 della legge del 17 febbraio 1968, n. 108, pone a carico delle rispettive Regioni le spese inerenti all'attuazione dei Consigli regionali, ma ciò in linea normale. Viceversa l'articolo 26 della stessa legge stabilisce che le spese per la prima elezione dei Consigli regionali sono a carico dello Stato. Ne segue che l'articolo 16 contempla solo le spese di impianto e di primo funzionamento e l'ordine di grandezza di queste spese è aderente alle indicazioni della Commissione Carbone, specie quando si tenga conto che il tempo ancora davanti a noi dell'esercizio 1970 è ridotto a poco più di sei mesi.

N E N C I O N I . E per gli anni successivi?

D E L U C A , *relatore*. Qui si tratta di spese di impianto e di primo funzionamento. Poi vi sono le spese normali che rientrano nella disponibilità finanziaria dei 700 miliardi.

Il senatore Maccarrone, il senatore Righetti e oggi, come abbiamo ascoltato, anche il senatore Franza hanno lamentato che il rapporto del 20 per cento tra l'ammontare complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui che le Regioni sono autorizzate a contrarre ed entrate tributarie complessive sia troppo basso. Io vorrei osservare che i mutui in parola sono autorizzati per spese di investimento; e questo risponde evidentemente a sani criteri finanziari. Le spese in conto capitale fanno pure parte delle spese normali delle Regioni. Quando si tenga conto dei contributi aggiuntivi di cui all'articolo 9 e all'articolo 12 del disegno di legge, si evince che si può giungere ad un ordine di grandezza assai elevato dell'ammontare dei mutui, specie se si considera il riferimento a quanto viene stabilito dal programma economico nazionale come percentuale dell'impiego delle risorse tra investimenti e consumi e, nel bilancio, tra spese correnti e spese in conto capitale.

Io ho ascoltato con molto interesse le osservazioni che ha fatto il collega senatore Latanza, osservazioni che derivano dalla sua larga esperienza. E per quanto si riferisce alla materia di applicazione delle imposte e delle tasse di concessione, io penso che in se-

de di emanazione dei regolamenti per l'attuazione delle norme si possa tener conto proficuamente di quanto egli ha osservato. Le tasse automobilistiche, evidentemente, hanno un incremento maggiore nelle Regioni ricche, potendosi prevedere una maggiore espansione del numero di auto immatricolate ed una maggiore diffusione delle vetture con più alta potenza: quindi maggiore gettito. Per due di queste Regioni si verifica anche l'esistenza di una popolazione più numerosa.

Io ritengo che non si possa operare diversamente. Le macchine possono circolare liberamente in tutto il territorio italiano; d'altra parte il fondo comune è stato istituito anche per ristabilire un certo equilibrio tra le entrate delle varie Regioni derivanti dal loro livello economico così diverso e, direi anche, così sperequato.

Per quanto si riferisce alla scelta dei tributi, abbiamo ascoltato con interesse le osservazioni fatte dai senatori Anderlini e Maccarrone che in sede di replica dei relatori sono state fatte anche proprie dal relatore di minoranza di parte liberale; si è lamentato cioè che i tributi propri attribuiti alle Regioni costituiscono una quota sproporzionata, assai piccola, assai esigua, rispetto al resto delle disponibilità finanziarie delle Regioni stesse. Si è detto che in questo modo le Regioni non avrebbero una vera autonomia tributaria e che questo sarebbe in contrasto con la norma costituzionale. In realtà la norma costituizonale parla di autonomia finanziaria, non tributaria. Io vorrei, oltre a questo riferimento, osservare che il Governo si è preoccupato di fornire alle Regioni mezzi sufficienti per l'esplicazione delle proprie funzioni e per l'attuazione dei propri compiti. E lo vedremo. Il fondo comune, ad esempio, ha una determinazione volumetrica di dimensione *ex ante* ed è indipendente da qualsiasi opera discrezionale del potere centrale. Quindi non è vero che le Regioni saranno costrette a chiedere al Governo ciò che sarà necessario per la loro attività. Comunque, dai riferimenti che io ho affidato alla mia relazione risulta che le Regioni a statuto speciale presentano una situazione dalla quale si può dedurre che tali Regioni usano limitatamente la loro potestà di imporre i tributi propri regionali in misura molto più larga di quanto non possano fare le Regioni a statuto ordinario. Infatti, se si osserva la percentuale del totale relativo al 1968, si vede che i tributi regionali rappresentano soltanto l'1,1 per cento del totale delle entrate delle Regioni e l'1,23 per cento delle compartecipazioni ai tributi erariali. Ora, bisognerebbe approfondire le ragioni di natura psicologica — voglio dire soltanto di natura psicologica — per le quali queste Regioni a statuto speciale non espandono il campo dei tributi propri. È una considerazione che merita di essere fatta, ma, in riferimento alle osservazioni dei senatori Maccarrone e Anderlini, voglio dire loro, senza ombra di polemica, che è molto facile fare queste affermazioni di principio, vorrei dire, più che programmatiche, ma quando poi si passa alla concretizzazione dei princìpi stessi si incontrano delle difficoltà e la prova di ciò la deduco dal disegno di legge di parte comunista, presentato alla Camera, dove fra i tributi propri sono considerate le imposte sui terreni e sui fabbricati, un'addizionale all'imposta di ricchezza mobile e una tassa regionale di circolazione. Ma la natura di questi tributi non consiste in una scelta autonoma delle Regioni, bensì nella devoluzione della potestà impositiva alle Regioni per questi tipi particolari di tributi ai quali lo Stato rinuncia per devolverli appunto alle Regioni.

Esiste quindi una difficoltà obiettiva nella enucleazione dei tributi propri. D'altra parte non dobbiamo dimenticare che da tutti è stata auspicata la formazione e la realizzazione della riforma tributaria che evidentemente deve ispirarsi a princìpi di snellezza e di semplicità, che deve tradurre in atto la devoluzione del tributo allo Stato in relazione alle capacità contributive, che deve obbedire a quei princìpi di progressività che sono sempre stati ribaditi in ogni discussione, che costituiscono una norma fondamentale della nostra Costituzione e che deve infine porre lo Stato in condizione di servirsi dello strumento fiscale non solo come politica anticongiunturale, ma anche come politica di struttura, come politica di attuazione del programma di sviluppo nazionale.

Una osservazione ricorrente in questo dibattito e che ha fatto anche l'ultimo relatore intervenuto è quella relativa al problema della successione temporale dei provvedimenti legislativi relativi all'ordinamento regionale; ne ha parlato anche il senatore Nencioni in sede di pregiudiziale e su questo stesso argomento sono intervenuti i senatori Veronesi, Premoli, Franza, Crollalanza, Picardo, Dinaro, Germanò, D'Andrea e Robba. Si è fatto riferimento ad una certa connessione logica; si è affermato cioè che per poter determinare l'ammontare dei mezzi necessari occorre definire innanzitutto i compiti e le funzioni spettanti alle Regioni. Questo argomentare evidentemente è logico, è il più spontaneo e il più naturale. Si è ricordata a questo proposito l'esposizione programmatica dell'allora Presidente del Consiglio, onorevole Fanfani, e si è ricordato anche che lo stesso onorevole Fanfani, a nome del suo Governo, il 24 novembre 1962, presentò al Parlamento quattro disegni di legge: il primo di modifica della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sull'istituzione e il funzionamento degli organi regionali, il secondo per il personale delle Regioni, il terzo per il passaggio di funzionari in materia di circoscrizioni regionali e il quarto per la finanza regionale. L'allora Presidente del Consiglio onorevole Moro, il 4 marzo 1964, ripresentò con modifiche suggerite dalle Commissioni competenti della Camera gli stessi disegni di legge soprassedendo tuttavia alla presentazione della legge finanziaria.

Il senatore Nencioni, durante la sua abile argomentazione pregiudiziale, ha eccepito che la Commissione Carbone, in mancanza di queste leggi, ha avuto difficoltà nell'indicare al Governo il volume e la natura del finanziamento delle Regioni. Il senatore Germanò ha ricordato le previsioni fatte da Einaudi circa il costo delle Regioni, anche se lo scopo del suo ricordo è stato quello di dimostrare l'elevatezza del costo delle Regioni stesse indicato da Einaudi e l'insufficienza delle attuali previsioni. Io vorrei domandare, per mia scienza, ai senatori Germanò e Nencioni: erano stati fissati i compiti e le funzioni delle Regioni quando Einaudi e la Commissione Carbone ne determinarono il costo? Certamente no. Si partì solo da alcune ipotesi.

Come lavorò la Commissione Carbone è stato ricordato da molti. Io ho affidato alla relazione il ricordo sintetico del procedimento che usò Carbone nella determinazione delle spese delle Regioni: il presidente Carbone fece una valutazione analitica degli oneri relativi al funzionamento delle Regioni, sia per quanto riguarda il primo impianto che il loro assetto definitivo e operò due indagini basate rispettivamente « sull'individuazione, nel bilancio dello Stato, degli stanziamenti di spesa da trasferire alle Regioni per le materie di cui agli articoli 117 e 130 della Costituzione e sulle spese delle Regioni a statuto speciale, il tutto relativo all'arco temporale 1954-62 ».

Analogo procedimento seguì la Commissione Tupini, ossia si riferì alle spese delle Regioni a statuto speciale da cui enucleò, con interpolazioni, la spesa relativa alla materia di cui agli articoli 117, 130 della Costituzione. Allora furono date delle indicazioni: 220 miliardi disse Tupini, 367 indicò Carbone nel 1966. Io ho affermato che, adottando un tasso di incremento annuo medio dell'11,37 per cento, dedotto dalla Commissione Tupini, i risultati, tenuto conto degli anni di riferimento, press'appoco coincidono.

Comunque le due Commissioni operarono *ex ante*, cioè prima della determinazione analitica e precisa dei compiti e delle funzioni delle Regioni e ci hanno fornito indicazioni da cui siamo partiti.

Non posso terminare questo argomento, per il quale ho espresso qualche considerazione e qualche pensiero, senza citare una opinione rispettabile di un organo del nostro ordinamento giuridico costituzionale: mi riferisco al Consiglio dell'economia e del lavoro che, nel suo elaborato parere sul disegno di legge recante delega al Governo per la riforma tributaria, il 26 luglio 1968, nelle considerazioni generali sulla finanza locale si espresse testualmente come segue: « La legge finanziaria regionale dovrà porsi con carattere di priorità rispetto alla concreta disciplina dell'ordinamento funzionale

dei nuovi enti, per il necessario collegamento che anche qui dovrà porsi tra compiti e mezzi. In tale collegamento ci dovrà sempre essere un carattere di priorità per i provvedimenti di legge finanziari ».

Del resto anche in sede di provvedimenti delegati viene stabilito che, quando si trasferiranno le funzioni del personale, in concomitanza viene determinata con precisione la spesa per le Regioni.

A questo proposito è stato pure osservato da qualche oratore intervenuto che la spesa aggiuntiva per le Regioni a statuto speciale, rispetto a quella che attualmente si sostiene per le stesse funzioni oggi esplicate dello Stato, sarebbe eccessiva. Se io dovessi fare una divisione dei 700 miliardi previsti, secondo le indicazioni della Commissione Tupini, giungerei a queste cifre: 519 miliardi come spesa sostitutiva e 181 miliardi come spesa aggiuntiva. Se dovessi prendere a base lo studio della Commissione Carbone che, come è noto, prevede un'ipotesi minima e un'ipotesi massima (un minimo di spesa aggiuntiva e un massimo della stessa) ripartirei i 700 miliardi nel modo seguente: nella ipotesi minima 534 miliardi per la spesa sostitutiva e 166 come spesa aggiuntiva. (Centosessantasei e 181 sono cifre paragonabili). Nell'ipotesi massima, 405 miliardi costituiscono la spesa sostitutiva e 295 miliardi la spesa aggiuntiva. Indubbiamente esiste una spesa aggiuntiva per il solo fatto che vengono create le Regioni, per il solo fatto cioè che viene creata un'organizzazione plurima rispetto a quell'attuale. Occorre però tener presente che nella spesa aggiuntiva va distinta quella parte relativa alla soddisfazione di ulteriori bisogni del popolo, bisogni che le Regioni possono avvertire in misura maggiore per la loro articolazione più periferica, diffusiva, per una maggiore sensibilizzazione di fronte ai problemi locali. Tale porzione di spesa non la si deve ritenere inerente necessariamente all'istituto regionale perchè questo si pone di fronte ad essa come la strumentazione idonea alla sua enucleazione ed alla soddisfazione di ulteriori reali bisogni.

Vi è viceversa un'altra quota di spesa aggiuntiva in riferimento alla nuova organizzazione periferica e che indubbiamente va valutata come spesa aggiuntiva necessaria ed ulteriore.

Abbiamo accennato precedentemente al problema posto della congruità o meno della spesa. Ho fatto presente che i risultati della Commissione Carbone e della Commissione Tupini sono pressapoco equivalenti quando vengono rapportati allo stesso anno. Si è partiti da questi risultati e si è anche aumentata la quota indicata dalla Commissione Carbone per stabilire una spesa non di primo impianto ma di primo funzionamento delle Regioni a statuto ordinario. Ma non è da trascurare il fatto che il disegno di legge prevede nel fondo comune, che rappresenta una quota cospicua, la possibilità di incremento delle entrate come conseguenza immediata dell'espansione naturale del gettito tributario generale. Noi sappiamo che nel settore delle imposte di fabbricazione questa espansione è continua e costante, indipendentemente da nuove leggi tributarie alle quali ha alluso, ad esempio, il senatore Latanza e che daranno alle quote aggiuntive la destinazione che le leggi stesse riterranno di dare in relazione ai bisogni. Ma occorre aggiungere che l'articolo 19 pone un'apertura all'ulteriore espansione delle disponibilità finanziarie. Queste cioè non sono relegate e limitate da un *plafond* invalicabile ma hanno la possibilità di adeguamento rapido disposto con decreto del Presidente della Repubblica al fabbisogno derivante dal trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni. Ed inoltre bisogna tener conto — e ne è stata fatta menzione in questa Aula — anche di quei fondi che vengono stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero del bilancio e del Ministero del tesoro inerenti al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e inerenti anche al fabbisogno ulteriore di spesa di determinate Regioni, specialmente di quelle del Mezzogiorno.

Come abbiamo accennato, il disegno di legge ha una collocazione tale che non trova già elaborate ed approvate le provvidenze e la precisazione delle funzioni e dei compiti e delle connessioni derivanti con le leggi dello Stato. Questa è la situazione di fondo; indubbiamente questa collocazione tempora-

le, quest'ambientazione legislativa costituisce lo sfondo in cui la legge deve operare. Ma i provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario hanno, vorrei dire, una dislocazione spaziale e temporale a due stadi; da attuare cioè in un processo dinamico che recepisce innanzitutto un impulso di avviamento, di primo impianto e poi una susseguente azione propulsiva di origine esterna ed interna. Tracciate in questa sede alcune strutture portanti fondamentali ed alcune direttrici di movimento iniziale, vengono successivamente, attraverso i provvedimenti delegati, attraverso il reperimento nella legislazione statale esistente dei limiti e dei princìpi generali relativi alle materie di competenza regionale e attraverso la fissazione di tali limiti e princìpi mediante leggi fondamentali o leggi-quadro completate le strutture, determinati i contenuti funzionali delle Regioni stesse. Questo è lo sviluppo logico in cui le Regioni verranno ad esplicare la loro attività. Nel primo momento e parallelamente all'attività legislativa da parte dello Stato, sia di leggi delegate, sia di leggi-quadro, le Regioni si daranno i propri statuti e nello stadio di elaborazione delle leggi delegate vengono determinati, con assoluta precisione, i fabbisogni finanziari relativi alle spese sostitutive e a quelle aggiuntive e contestualmente viene indicata la copertura finanziaria.

Questa è l'architettura, vorrei dire, dinamica del disegno di legge che noi stiamo esaminando. E poichè ho parlato di copertura io debbo qui dichiarare quello che in fondo ho affidato alla mia relazione, perchè sul problema della copertura non soltanto il senatore Franza, relatore di minoranza, si è intrattenuto nella sua relazione scritta e ha ripetuto gli argomenti in sede di relazione orale, ma anche il senatore di parte liberale ha fatto altrettanto; e il senatore Nencioni ne ha fatto oggetto di una di quelle pregiudiziali che noi abbiamo udito all'inizio di questo dibattito. Il senatore Nencioni ha mostrato anche in questo campo una conoscenza approfondita del contenuto dell'articolo 81 e di quello che è stato il lavoro delle due Commissioni istituite per lo studio della portata dell'articolo 81 specialmente nel suo quarto comma, anche in relazione alla nota sentenza della Corte costituzionale del 1966. Ma il problema della copertura va considerato in questo modo: non si può parlare di copertura quando la spesa non è definita. La definizione precisa della spesa verrà in sede di legge delegata e in relazione alle funzioni trasferite. In quel momento c'è l'obbligo da parte del Governo di precisare contestualmente e il fabbisogno finanziario e la copertura relativa a questo fabbisogno, relativa anche alle minori entrate che il bilancio dello Stato acquisirà in relazione al trasferimento alle Regioni di alcuni tributi che verranno a far parte dei tributi regionali, quali ad esempio una quota della tassa di circolazione, le imposte sui fabbricati, sui terreni, sul reddito agrario.

Quindi il problema della copertura è risolto in maniera ortodossa e non può essere oggetto nè di osservazioni nè di pregiudiziali di costituzionalità.

Si è parlato qui a lungo dei rapporti tra Stato e Regione: è un tema molto importante e di grande interesse e difficoltà. Soccorre sempre a questo scopo la nostra Costituzione, sebbene anche lì esista un problema di interpretazione e di applicazione per le materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni infatti hanno potestà legislativa entro i limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalla Costituzione, ma evidentemente alcune materie rimarranno di pertinenza specifica dello Stato, nonostante il trasferimento di parte di esse alle Regioni.

Penso ad esempio che non si possa esonerare lo Stato dalla competenza sui problemi della politica agricola generale, della produzione, della distribuzione del reddito in relazione ai rapporti ormai consolidati con i Paesi del Mercato comune, perchè la stessa dimensione nazionale è abbastanza esigua di fronte ai problemi dell'agricoltura dei Paesi comunitari. Così anche i grandi problemi della disciplina delle acque e della difesa del suolo non possono affrontarsi se non in modo unitario e nazionale: mi riservo di tornare su questo punto.

Del resto l'articolo 44 della Costituzione definisce in modo chiaro e non suscettibile di diversa interpretazione la sfera di com-

petenza delle leggi dello Stato per quanto attiene agli obblighi, ai vincoli della proprietà terriera privata, ai limiti della sua estensione secondo le Regioni e le zone agrarie, alla bonifica delle terre, alla trasformazione del latifondo e alla ricostruzione delle unità produttive, aiutando la piccola e media proprietà; le leggi dello Stato inoltre possono disporre provvedimenti a favore delle zone montane.

Per passare poi ad un'altra materia di competenza regionale, quella dell'urbanistica, come si può pensare che le grandi infrastrutture di base, le vie di accesso a carattere nazionale e internazionale che condizionano e si innestano nei problemi generali di assetto urbanistico, costituendo le direttrici fondamentali del traffico turistico, non rimangono di competenza dello Stato? Il problema sanitario poi nel quadro di una sicurezza sociale generale, per la finalità da realizzare di una grande organizzazione sanitaria connessa agli istituti universitari e alle cliniche con la possibilità di assistenza anche specializzata per qualsiasi tipo di malattia e di malato, non può risolversi che su scala nazionale.

Evidentemente ci sono delle connessioni con l'articolazione regionale che dovranno essere precisate ed elaborate.

Un'osservazione è stata fatta dal senatore Nencioni quando, trattando della materia dei provvedimenti e delle leggi delegate, si stabilisce che il Governo deve sentire le Regioni prima di emanare i provvedimenti stessi. Il senatore Nencioni si è fermato molto su quella che lui ha chiamato la produzione legislativa; ne ha fatto pure oggetto di pregiudiziale, ed io non vorrei discutere questo aspetto, anche perchè non ne avrei la competenza. Ma certo, sotto il profilo concreto, pratico e di utilità io penso che questa prassi che si intende instaurare possa giovare per la convergenza di intenti che Stato e Regione debbono armonicamente perseguire.

Ho parlato delle leggi delegate, che hanno avuto anche una trattazione ampia in questa sede, ma con accenti molto forti di critica. Si è detto che il Parlamento si spoglia dei suoi poteri: ma questo avviene sempre quando si tratta di leggi delegate. Non si tratta di spoliazione dei poteri, bensì di un'applicazione di una norma costituzionale che il Parlamento liberamente, spontaneamente fa, e fa in determinati modi, rispettando quelle clausole che sono state stabilite dalla nostra Costituzione. Quando si tratta di passaggio del personale dello Stato in concomitanza, non voglio dire in relazione diretta, inscindibile o univoca, con il passaggio delle funzioni, evidentemente ci si trova di fronte ad un problema tecnico complicatissimo, che il Parlamento certo sarebbe in grado di risolvere bene, con responsabilità, come sempre ha fatto, ma che molto più celermente e convenientemente può essere affidato al Governo, che può disporre di tutti i suoi organismi burocratici e amministrativi per poter giungere alla definizione delle funzioni e al passaggio, non voglio dire contestuale, congiunto del personale. Quindi nessuna abdicazione da parte del Parlamento, ma semplicemente problema di celerità di azione.

A questo punto è stato osservato che il termine di due anni per l'emanazione delle leggi delegate sarebbe eccessivo e chi vi parla è sommessamente dello stesso parere; però io ritengo che i due anni rappresentino un limite massimo e poichè il trasferimento di funzioni avviene per settori organici di materie, credo che si possa pensare al trasferimento graduale, progressivo, da farsi anche subito in modo da non giungere a quel termine di due anni che veramente potrebbe pregiudicare una proficua attività legislativa e funzionale da parte delle Regioni.

A questo punto non si può non dire una parola sul problema delle leggi quadro. Anche per questo problema sono stati portati qui argomenti di natura costituzionale; è stato fatto riferimento alla dottrina, alla produzione scientifica di tanti studiosi, di tanti esperti e competenti in materia e stamane abbiamo anche sentito parlare di una certa concezione evolutiva della Costituzione, dell'interpretazione cioè in senso evolutivo delle norme costituzionali. Ora la diversità di quello che statuisce il presente disegno di legge con quello che stabiliva la legge 10 febbraio 1953, n. 62, all'articolo 9 è

solo una a mio sommesso parere. La legge 10 febbraio 1953 sanciva il principio della pregiudizialità costituzionale per l'emanazione dei provvedimenti legislativi da parte delle Regioni, dopo che fossero state emanate le leggi-quadro. Questo stesso articolo 9 conteneva, a mio avviso, una contraddizione nel secondo comma, perchè per cinque di queste materie stabiliva non essere necessaria la preventiva emanazione delle leggi-quadro; quindi faceva una discriminazione fra le 18 materie perchè 13 sarebbero state soggette a questo vincolo di natura costituzionale e 5 ne erano esenti. In una interpretazione più benevola si può dire che il legislatore che ha redatto la legge del 1953 ha ritenuto lui di stabilire che queste materie sono tali che i princìpi fondamentali sono già nella nostra legislazione.

Ma, se così è, quello che è stabilito nel disegno di legge è la stessa cosa: viene semplicemente esclusa la pregiudiziale costituzionale. Da un punto di vista pratico le cose non dovrebbero mutare perchè il potere legislativo, il Governo potranno ricevere un impulso, uno stimolo di natura dinamica verso l'adeguamento tempestivo della legislazione statale alle esigenze delle autonomie regionali, secondo il volere ed il disposto della disposizione nona della Costituzione. Si instaura, io penso, o per lo meno si può instaurare una operosità convergente tra l'attività legislativa nazionale e quella regionale affinchè quest'ultima sia possibile e sia resa attuale. Qui è una gara di responsabilità, di operosità che deve instaurarsi tra Parlamento, Governo e Regioni; una gara di attività legislativa e amministrativa nell'ambito proprio dello Stato e della Regione perchè la stessa interpretazione di natura costituzionale della norma secondo la legge che ho richiamato potrebbe dare origine ad una non osservanza da parte delle Regioni. Infatti ove fosse ancora operante l'articolo 9, ove cioè noi non approvassimo l'abolizione pratica di questo articolo, potrebbe avere origine egualmente una attività legislativa delle Regioni ove queste non riconoscessero l'imperiosità costituzionale della norma stessa. E allora ci sarebbero conflitti di natura pratica della stessa entità e dello stesso ordine di idee di quelli che ci potranno essere domani ove lo Stato fosse carente per i suoi compiti nei confronti della legge delegata e anche nei confronti delle leggi-quadro che per alcune materie, a mio avviso, sono egualmente necessarie per poter stabilire un ordine e un coordinamento tra le funzioni dello Stato, quelle residuali e quelle proprie, e le funzioni delle Regioni.

Un'altra osservazione è stata fatta in questa sede, ossia che nel disegno di legge in esame non è contemplato quello che dovrebbe essere il coordinamento tra la finanza regionale e la finanza comunale e provinciale. Questo è vero: non c'è nessuna norma nel disegno di legge in ordine ad una idea di coordinamento. Ma tutto ciò, a mio avviso, è perfettamente giustificato perchè questa materia trova la sua sede logica e naturale nella proposta per la riforma tributaria che è all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Ognuno sa che questa riforma contiene anche la previsione di una imposta locale sui redditi patrimoniali, con esclusione quindi dei redditi da lavoro, con base imponibile unica e con applicazione di aliquote per i Comuni, le Provincie, le Regioni e le Camere di commercio. Non si poteva pensare o ipotizzare uno stralcio da trattare in questa sede, perchè questo avrebbe fatto perdere la visione unitaria e globale di tutto il problema tributario che costituisce certamente uno degli aspetti più importanti di tutto il sistema giuridico ed economico della nostra Nazione.

E vengo a parlare brevemente di due altri problemi: il primo si riferisce al demanio ed al patrimonio. Il quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione affida alla legge della Repubblica il compito di stabilire le modalità relative al demanio e al patrimonio regionale. Ora io ho sentito affermare che l'articolo 11 del disegno di legge ha indicato quali sono i beni formanti il demanio regionale, quali sono i beni costituenti il patrimonio e quali beni sono trasferiti alle Regioni e fanno parte del demanio regionale o del patrimonio indisponibile di esse, ma che lo stesso articolo non si è preoccupato di indicare le modalità volute dal quarto comma dell'articolo 119 della Co-

stituzione. L'articolo 11 però fa riferimento al regime previsto dal codice civile per il demanio pubblico e statuisce che tale regime si applica anche ai beni costituenti il demanio regionale. Mi sembra che tale riferimento sia abbastanza significativo per quanto attiene alle modalità che la Costituzione affida al legislatore ordinario di indicare. Con l'articolo 11 si stabilisce ancora che ai beni patrimoniali si applicano non soltanto le norme del codice civile, ma anche quelle delle leggi speciali e della contabilità generale dello Stato; che il compito della individuazione dei singoli beni trasferiti viene affidato a un decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro competente per materia; infine, per quanto si riferisce al trasferimento degli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad uffici e servizi pubblici di spettanza regionale, che la materia del trasferimento stesso è oggetto dei provvedimenti legislativi delegati.

Ritengo pertanto che siamo nel pieno rispetto del quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

Ho detto poc'anzi che sarei tornato su quanto il senatore Crollalanza ha esposto nel suo pacato, interessante e dotto intervento. Il senatore Crollalanza ci ha ricordato come all'epoca dell'emanazione della Costituzione i fenomeni del disfacimento della montagna e di indisciplina dei corsi d'acqua non avessero assunto le proporzioni di gravità che oggi si lamentano. Ciò è vero e non c'è bisogno di ricordare all'Assemblea le alluvioni della Calabria e quelle più recenti di Firenze. Da questi ricordi e dall'esame dell'articolo 11 viene fuori il problema delle foreste. È noto che una Commissione parlamentare, presieduta dal professor De Marchi, ha studiato a fondo il problema della sistemazione del suolo in relazione a queste calamità che minacciano di distruggere non soltanto terreni, case e uomini, ma anche beni patrimoniali di valore incommensurabile.

La Commissione De Marchi ha indicato nella ingente cifra di cinquemila miliardi la spesa necessaria per far fronte a una difesa efficiente di natura idrogeologica contro le alluvioni. Il piano Aldisio del 1950 — ce lo ha ricordato il senatore Crollalanza — indicava una spesa di 1.000 miliardi in un trentennio. Ora, sia per l'entità della spesa, sia per il fatto che un bacino imbrifero è un'entità fisica a sè stante — purtroppo una entità fisica, per il problema che stiamo trattando, non gradevole, nei cui confronti cioè bisogna intervenire per sanare le irregolarità e la potenzialità di disastri — i fenomeni che si verificano trascendono la sfera della competenza regionale. Per eliminare o ridurre i gravi fenomeni delle alluvioni e le loro conseguenze è necessaria innanzitutto una sistemazione forestale idonea per risolvere a monte i problemi idrogeologici ed è poi necessario tener conto di tutta la gamma degli aspetti orografici, idrografici e geologici relativi a un bacino per risolvere questo immane problema della difesa del suolo che oggi è uno dei più vivi e più attuali. Ricordo a questo proposito che il professor Saraceno, riconsiderando le motivazioni di un programma economico nazionale, disse molto opportunamente che il settore della difesa del suolo era diventato ormai prioritario. Per queste considerazioni quindi il problema delle foreste merita di essere ulteriormente approfondito. Se fra i beni demaniali che dovranno passare alle Regioni sono comprese anche le foreste perchè la agricoltura e le foreste costituiscono una delle materie su cui le Regioni hanno potestà legislativa, gli importanti problemi ad esse connesse e sopra descritti non possono essere affidati adeguatamente all'organizzazione regionale.

Nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Lucifredi ha proposto molto intelligentemente di affidare la gestione del settore forestale ad una organizzazione nazionale ed è stato fatto un riferimento all'azienda nazionale delle foreste che ha tanti meriti in questo settore. Comunque qui abbiamo voluto descrivere semplicemente la natura dei problemi inerenti al settore forestale, la connessione di questi problemi con quelli riguardanti la sistemazione del suolo e i disordini idrogeologici. Voglio ricordare qui l'ultimo comma dell'articolo 44 della Costituzione che stabilisce che la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Uno

dei primi provvedimenti per le zone montane è quello relativo alla difesa delle zone montane stesse; poi vi sono quelli propri dei boschi, delle foreste eccetera.

Non intendo però proporre modifiche a quanto è stato fatto dalla Camera per questo settore, ma voglio richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questi problemi che attualmente sono assai importanti e che vanno riconsiderati. Ecco perchè ho detto nella relazione che il problema delle foreste va approfondito.

Voglio infine dire qualcosa sul problema del Mezzogiorno. Anche su questo problema si sono levati interventi appassionati in quest'Aula per denunziare il pericolo che la istituzione delle Regioni può rappresentare per il Mezzogiorno. Ne ha parlato ampiamente il senatore Crollalanza il quale ha detto che l'ordinamento regionale comporterà un aggravamento della già drammatica situazione economica del Mezzogiorno e un aumento del divario tra Nord e Sud anche perchè vi è la tendenza a localizzare nelle Regioni del Nord imprese industriali in aggiunta a quelle già esistenti. Anche il senatore Latanza ed altri, che non cito perchè non li ho presenti, hanno posto questo problema che è di grande attualità e che merita di essere considerato.

In realtà bisogna dire — e questo è un fatto di natura economica obiettivo e non politico — che le Regioni prospere e ricche hanno certamente la possibilità di operare più rapidamente e in modo più ampio per il proprio ulteriore sviluppo perchè esiste un potenziale intrinseco, direi, dovuto al livello economico generale, alla vasta disponibilità di risorse, alla capacità imprenditoriale più sperimentata, ad una strutturazione più pronta, ad un affinamento strutturale generale, tecnico ed economico, migliore di quello che non posseggono le Regioni arretrate. C'è una condizione di partenza favorevole, ma da questo non segue di necessità che un peggioramento della situazione, per quanto si riferisce al livello economico delle Regioni meridionali o delle Regioni depresse in generale, ci debba essere soltanto per il fatto che vengono create delle Regioni.

Esiste il programma economico nazionale, ma io vorrei ricordare che il disegno di legge, quando istituisce il fondo comune, pone evidentemente una finalità che è quella di una ripartizione perequatrice rispetto alle Regioni più ricche e l'assolvimento di una funzione perequatrice basata su parametri che attengono al livello economico delle Regioni. Questo è un elemento di indubbia validità, anche se ho fatto presente nella relazione che è auspicabile l'adozione di criteri più idonei ed efficaci ai fini di una migliore giustizia perequatrice. Occorrerà anche una collaborazione da parte delle Regioni, occorrerà che da parte delle Regioni stesse si sappia indirizzare adeguatamente le risorse disponibili ai fini dello sviluppo: le Regioni meridionali dovranno avere la consapevolezza di incrementare la propensione verso le spese di investimento se vogliono essere esse stesse artefici del proprio sviluppo.

Il disegno di legge si è preoccupato dello sviluppo delle Regioni del Mezzogiorno non soltanto per mero ossequio alla Carta costituzionale: l'articolo 9 del disegno di legge istituisce un fondo per il funzionamento dei programmi regionali di sviluppo; l'ammontare del fondo, i criteri di assegnazione del medesimo alle Regioni sono determinati dal programma economico nazionale con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno. L'articolo 12 definisce l'istituzione di contributi speciali aggiuntivi alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con caratteri di generalità per tutto il territorio, contributi che dovranno essere assegnati a Regioni a statuto ordinario con apposita legge in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e degli eventuali programmi di sviluppo regionali con particolare riguardo al Mezzogiorno.

Quindi il disegno di legge pone degli agganci molto intimi e significativi con il metodo della programmazione e se tale metodo sarà condotto avanti, come dovrà essere condotto, con realismo e decisione, potranno essere soddisfatte adeguatamente le esigenze del Mezzogiorno.

Noi facciamo voti da questi banchi affinchè il Governo ed il Parlamento siano sempre vigili con interventi tempestivi e sufficienti affinchè il ritmo di sviluppo delle singole Regioni sia sincrono ed equilibrato, come vuole la politica meridionalista, come vuole lo stesso senso di giustizia e come esige l'interesse dello sviluppo economico-sociale di tutto il Paese.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa se sono stato lungo e forse noioso, ma concludo rapidamente dicendo sinteticamente — e con questo voglio esprimere due posizioni estreme — che pensare che le Regioni non debbano avere un costo significherebbe essere nel campo dell'irreale; ritenere che questo costo debba essere necessariamente eccessivo non ha una giustificazione come fenomeno da causa ad effetto. Quanto più si svilupperà il senso di responsabilità, il sentito bisogno di operare anche con la legge economica del minimo sforzo, tanto più ci si avvicinerà a proporzionare i mezzi finanziari adeguandoli non solo agli obiettivi, ma anche alle possibilità concrete di raggiungerli con equilibrio e senza creare perturbazioni laceranti. Nell'esperimento regionale il senso dello Stato va diffuso e potenziato. La sua essenza finalistica verso il miglioramento della società non dovrà essere frantumata ma dovrà ricevere, come potrà ricevere, più capillare alimentazione e sostegno. Le Regioni rappresentano uno strumento; dal modo con il quale verrà strutturato ed usato potrà dipendere, con la più diffusa interpretazione delle esigenze del popolo, con la sua più minuta e periferica articolazione, una più fondata e vasta soddisfazione di queste esigenze, la realizzazione di uno Stato più moderno, più idoneo alla promozione di uno sviluppo ordinato ed avanzato. (*Vivi applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Gatto, Ministro senza portafoglio.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge che mi appresto ad illustrare ha formato già oggetto di ampio dibattito nei due rami del Parlamento, in convegni di studio, sulla stampa e la stessa opinione pubblica ha avvertito e sempre più avverte, nell'imminenza delle elezioni, l'importanza fondamentale che questa riforma può avere per l'avvenire del Paese.

È appena il caso perciò ch'io ricordi come, insieme a tanti consensi, da qualche parte siano state sollevate critiche e come queste critiche non sempre siano parse costruttive. Ne parlerò via via, nell'affrontare uno per uno i problemi che con la presentazione del disegno di legge il Governo ha inteso risolvere. Per ora mi sembra sufficiente ribadire che, in relazione al secondo comma dell'articolo 22 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente le elezioni regionali, la approvazione del provvedimento costituisce non soltanto un atto giuridicamente dovuto, ma, nello stesso tempo, rappresenta il presupposto di una serie di atti legislativi, o di atti aventi forza di legge, alla cui emanazione è condizionata, in definitiva, la funzionalità dell'istituto regionale. Sulla priorità di questo disegno di legge rispetto a qualsiasi altro provvedimento, in linea di diritto, non mi sembra perciò che sia neppure il caso di ritornare.

Prima, però, di dare inizio alla replica, intendo ringraziare il senatore De Luca per l'attenta, precisa, penetrante disamina che egli ha condotto sul disegno di legge nella sua relazione di maggioranza e per la documentata ed esauriente risposta che ha or ora dato ai vari oratori. Ringrazio i senatori Biaggi, Bosso, Franza, relatori di minoranza, come ringrazio tutti gli altri parlamentari che sono intervenuti nel corso della discussione in Commissione ed in Aula, perchè le osservazioni che sono state avanzate, favorevoli o contrarie che siano al provvedimento, mi consentono, nell'affrontare la problematica che vi è connessa, di chiarire gli argomenti che possono avere determinato le preoccupazioni manifestate da taluni settori.

Dalle parti politiche antiregionalistiche è stato, in via generale, rilevato come l'istituzione del nuovo ente presupponga una correlazione fra legislazione dello Stato e legi-

slazione regionale, che nel disegno di legge manca. Spero che la mia esposizione possa essere utile a correggere questa impressione; su questo punto ritornerò comunque alla fine, a conclusione degli argomenti che intendo sottoporre all'attenzione di tutti voi.

Partendo da questa argomentazione, le critiche delle parti avverse sono state soprattutto rivolte contro quelle norme che mirano a preordinare la futura struttura dei rapporti tra lo Stato e la Regione in primo luogo; e via via con i minori enti territoriali. La disposizione, perciò, che entra in discussione per prima è l'articolo 17 del disegno di legge, nel quale viene supposto un contrasto con l'articolo 117 della Costituzione. Si osserva, cioè, che « i princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato », richiamati dallo stesso articolo 117 per indicare i limiti entro i quali la Regione è abilitata a legiferare, dovrebbero essere posti dal Parlamento nazionale, una volta per sempre, in apposite leggi-cornice, prima di consentire ai Consigli regionali di dettare norme nelle materie costituzionalmente attribuite al nuovo ente.

Questa tesi, come ha già rilevato il relatore di maggioranza, è di per se stessa priva di fondamento giuridico, perchè, nell'accettarla, si dovrebbe ammettere che in tutte le materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione siano sinora mancati, nella legislazione statale, princìpi informatori idonei a trarre precisi criteri direttivi di interpretazione.

In realtà, l'articolo 117 non può essere interpretato separatamente dalla VIII e dalla IX disposizione transitoria della Costituzione, dalle disposizioni, cioè, che prevedono, nei particolari, il procedimento propedeutico all'attuazione dello stesso articolo 117. E da una lettura congiunta di tutte queste norme risulta chiaro che il Costituente volle l'emanazione non di leggi-cornice, bensì di leggi di passaggio delle funzioni statali attribuite alla Regione — quali appunto sono i decreti delegati previsti dall'articolo 17 del disegno di legge — e di successive leggi di adeguamento della disciplina normativa statale alle esigenze delle autonomie locali ed alla competenza attribuita alle Regioni.

Di leggi-cornice si può perciò parlare, non sotto il profilo della legittimità costituzionale, bensì esclusivamente sotto quello della opportunità e non necessariamente per tutte le materie indicate nell'articolo 117. Può manifestarsi l'opportunità di emanare apposite leggi-quadro per quelle materie, ad esempio, per le quali potrebbero nascere dubbi e contrasti, in sede interpretativa, sui princìpi fondamentali che le disciplinano, in relazione sia alla varietà ed alla peculiarità della casistica, ed alla complessità della normativa vigente, sia all'esistenza, attuale o anche futura, di particolari rapporti o situazioni internazionali o sovrannazionali, ed alla loro eventuale incidenza sulla legislazione dello Stato. Una materia nella quale una disciplina apposita sembra opportuna, come lo stesso Presidente del Consiglio ha ricordato, è quella dell'agricoltura; altre possono ravvisarsi, ad esempio, nell'urbanistica e nei lavori pubblici. Per altri casi invece, ed in particolare per quelli nei quali i princìpi informatori della legislazione statale non presentano all'interprete dubbio di sorta, la emanazione delle leggi-cornice verrebbe a costituire soltanto un inutile e dannoso spreco di tempo e di energie.

Questo procedimento appunto è stato seguito per le Regioni a statuto speciale, per le quali, anzi, in ragione della più spiccata autonomia, l'emanazione di leggi-quadro sarebbe dovuta apparire addirittura necessaria. Non ve n'è stato bisogno invece; e, nei rari casi in cui si è manifestato contrasto tra Stato e Regione, l'interpretazione del giudice costituzionale è risultata sufficiente a salvaguardare e conservare l'unità dell'ordinamento.

N E N C I O N I . O siete in malafede o non avete capito nulla.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* No, senatore Nencioni, non siamo in mala fede: interpretiamo esattamente la Costituzione.

N E N C I O N I . Siete dei poveri uomini. (*Proteste dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Abbiamo proprio bisogno che lei ci faccia grandi.

P R E S I D E N T E . Prosegua, onorevole Ministro.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Sullo stesso articolo 17 si è lamentata anche la mancata emanazione delle leggi di passaggio delle funzioni previste dalla VIII disposizione transitoria. Da altri invece, poichè il passaggio viene regolato proprio attraverso i decreti per la cui emanazione è chiesta la delega al Governo, questa pretesa violazione di costituzionalità viene ricondotta, piuttosto che alla disposizione transitoria VIII, all'articolo 76 della Costituzione. Poichè la fissazione di un termine massimo biennale per l'emanazione dei decreti delegati non può essere posta in contestazione, nell'articolo 17, in sostanza, verrebbe a mancare, in rapporto all'articolo 76 della Costituzione, la determinazione dei criteri direttivi delle norme da emanare, e quella del relativo oggetto: e si è rilevato, a questo riguardo, che la delega, forma anomala e straordinaria di legislazione, può riflettere tutt'al più oggetti di contenuto complementare, e non mai la materia dei princìpi costituzionali.

Ora, la delega che viene chiesta al Parlamento con l'articolo 17 non incide in alcun modo sui princìpi costituzionali in tema di legislazione delegata. L'articolo 17 non concede al Governo la potestà di aggiungere e sottrarre materie a quelle dall'articolo 117 della Costituzione attribuite alla competenza della Regione, ovvero di mutarne anche soltanto in parte il contenuto, nè gli deferisce facoltà di fissare princìpi informativi diversi da quelli fondamentali già stabiliti dalla vigente legislazione statale. Il Governo, nell'emanare i decreti delegati, non viene a mutare la vigente disciplina legislativa statale, sia costituzionale sia ordinaria, ma soltanto a disciplinare, secondo criteri direttivi puntualmente indicati — rispettando in pieno l'articolo 76 della Costituzione — il passaggio di funzioni, uffici e personale dello Stato alla Regione, ovvero a delegare a quest'ultima, quando le sue attribuzioni nelle materie stesse siano prevalenti, anche l'esercizio delle competenze statali residue.

Attraverso i decreti delegati si opera in definitiva una scelta, d'ordine tecnico, tra funzioni d'interesse esclusivamente o prevalentemente locale e funzioni di rilevanza nazionale. D'altra parte, che una simile ripartizione di competenze sia di natura essenzialmente tecnica — e comunque non tocchi mai il livello della costituzionalità — può essere agevolmente rilevato attraverso la constatazione che, per buona parte delle materie indicate, operano attualmente, con attribuzioni proprie, uffici statali decentrati o locali; e che il decentramento delle attribuzioni stesse venne a suo tempo realizzato attraverso deleghe al Governo, delle quali mai è stata contestata, a quel che mi risulta, la legittimità costituzionale.

Qualche preoccupazione è stata anche sollevata, rispetto al procedimento di emanazione delle norme delegate, per quel che riguarda l'obbligo del Governo di sentire preventivamente le Regioni, e la facoltà accordata a queste ultime di muovere eventuali osservazioni in ordine agli schemi predisposti dal Governo: è stato a questo riguardo rilevato che, se anche la Regione ha un qualche riconoscimento del diritto di iniziativa relativamente alle leggi dello Stato, esula dalle previsioni costituzionali una qualsiasi forma di sua partecipazione diretta all'*iter* legislativo. Sul punto non mi resta che ripetere quel che già ha osservato il relatore di maggioranza in sede di Commissione: che l'audizione dei rappresentanti delle Regioni, sotto il profilo giuridico, se non è prevista, neppure è vietata dalla Costituzione, mentre dal punto di vista pratico costituisce il modo migliore per armonizzare l'attività dello Stato con quella dei nuovi enti.

Da qualcuno, infine, è stato affermato che, rispetto all'istituzione dell'ordinamento regionale, diviene prioritaria, forse anzi è dir meglio diviene necessariamente propedeutica, la riforma dell'amministrazione dello Stato. È appena il caso di osservare, mi sembra, che se parte degli uffici e del personale dovranno essere di necessità trasferiti

— e questo lo dice non il disegno di legge all'esame, ma, all'VIII disposizione transitoria, la Costituzione — una riforma dell'amministrazione, che, secondo le linee dettate in materia dalla legge-delega del 1963, provvedesse a ripartire le attribuzioni tra organi, senza tener conto delle competenze degli uffici trasferiti alle Regioni, sarebbe non soltanto inutile, ma illogica ed economicamente dannosa. È evidente invece che passaggio delle funzioni dello Stato alle Regioni e riforma dell'amministrazione devono andare di pari passo, perchè l'una non può essere realizzata senza l'altra. Del resto, a confutare l'assunto, è sufficiente ricordare che la stessa legge-delega del 1968 prevede la più larga estensione possibile del decentramento: ipotesi che viene, nella sostanza, a coincidere appunto con quella del trasferimento di funzioni. Diremo ancora che la Commissione affari costituzionali della Camera, proprio in questi giorni, ha deciso di correlare i tempi e i modi del riordinamento e del trasferimento degli uffici.

In questo quadro va considerata la modifica apportata all'articolo 9 della legge numero 62 del 1953. Soltanto quando le Regioni potranno disporre di un apparato amministrativo funzionante e funzionale, infatti, quanto meno per taluni settori, vi sarà ragione perchè i Consigli regionali possano legiferare nelle materie relative. Non si è inteso, in altri termini, limitare una competenza legislativa, costituzionalmente accordata alla Regione dal momento stesso della sua istituzione, bensì — nel rispetto pieno dell'articolo 117 della Costituzione, a tutela dell'interesse nazionale e di quello delle altre Regioni — rendere simultaneo ed armonizzare, in tutto il Paese, l'inizio dell'attività regionale. È soltanto in questo senso che va interpretata la sospensiva, non necessariamente biennale, per tutte le attribuzioni previste per l'attività legislativa regionale. Ben difficilmente, del resto, quand'anche fosse concesso alle Regioni di provvedere « in proprio » alla formazione della loro amministrazione (mentre già la Costituzione stessa, all'VIII disposizione transitoria, lo esclude), i nuovi enti potrebbero far funzionare apparati indipendenti da quello statale, se restano ancora indistinte le funzioni ed i limiti delle rispettive attribuzioni.

Ed è in egual senso che va intesa, infine, la norma che, nello stesso articolo 17, conserva a tutti gli altri enti le funzioni già decentrate, di interesse esclusivamente locale, in attesa del loro riordinamento e della loro ridistribuzione. Nè vale obiettare, come da qualche parte si è accennato, che occorreva preventivamente dotare di funzioni le provincie, o dar mano alla riforma della legge comunale e provinciale, ovvero attendere, con le procedure, si badi, della revisione costituzionale, ad una ridislocazione territoriale delle Regioni, indicate ad una ad una dalla stessa Costituzione, in base alla nuova realtà socio-economica. Simili proponimenti, se si volesse subito concretarli, potrebbero soltanto portare al rinvio, a tempo indeterminato, dell'istituzione dell'ente Regione. Si tratta di suggerimenti che pongono problemi che vanno adeguatamente approfonditi, ma che non possono essere accettati in questa sede.

Sempre sul piano di una mancanza di coordinamento tra la legislazione statale e quella regionale sono state mosse critiche verso le altre norme del disegno di legge.

Da più parti si è rilevato che, nel proporre questo disegno di legge, di contenuto spiccatamente finanziario, il Governo ha trascurato di provvedere, nello stesso tempo, alla presentazione di una disciplina di coordinamento, come pure è previsto all'articolo 119 della Costituzione.

A me sembra, in verità, che un coordinamento d'ordine non soltanto legislativo, ma anche amministrativo, possa essere posto in atto soltanto quando siano già funzionanti, nelle rispettive sfere di autonomia, le finanze dei singoli enti e siano state già emanate principalmente le norme relative alla attuazione della riforma tributaria ed alla programmazione economica.

Nei riguardi del meccanismo di finanziamento della Regione, si può osservare come, allo stato attuale della legislazione tributaria che è in fase di transizione, appaia difficile individuare un meccanismo meglio rispondente alle esigenze da soddisfare: esso è stato ipotizzato, comunque, tenendo conto

delle strutture future, quali risulteranno dalla riforma, in modo da permettere l'agevole inserimento degli strumenti fiscali, previsti nel disegno di legge che si discute, nell'ordinamento tributario generale.

Il meccanismo, così come è stato delineato, risulta fondato su criteri pienamente rispondenti all'articolazione della finanza regionale prevista all'articolo 119, dal Costituente. L'entrata viene formata, in relazione al secondo comma di tale articolo, sia attraverso l'acquisizione di tributi propri della Regione e di tributi ad essa pariteticamente devoluti dallo Stato (articoli da 1 a 7), sia, rsipetto ai bisogni propri di ciascuna Regione per provvedere alle normali funzioni, dalla quota di fondo comune, ripartito in ragione differenziata, sulla base di particolari criteri (articolo 8); in relazione al terzo comma, dalla quota di apposito fondo di finanziamento del programma regionale di sviluppo (articolo 9), la cui disponibilità viene integrata, per la valorizzazione del Mezzogiorno, da appositi contributi speciali aggiuntivi (articolo 12). Per spese di investimento o per fronteggiare deficienze temporanee di cassa, è altresì consentita, entro limiti precisi, l'accensione di mutui ed anticipazioni, l'emissione di obbligazioni, la partecipazione a società finanziarie regionali (articolo 10). Infine, viene costituito e disciplinato, in relazione al quarto comma dell'articolo 119, il demanio ed il patrimonio regionale (articolo 11).

Molte di queste norme hanno formato oggetto di rilievo, così come sono stati discussi l'entità in genere dell'entrata accordata alle Regioni ovvero i criteri di ripartizione del fondo comune.

La determinazione dell'entrata è stata ritenuta insufficiente, per consentire alla Regione una vita autonoma, da quasi tutte le parti politiche. Non va però trascurato che non mancherà di verificarsi una naturale espansione dell'entrata in vista delle previsioni formulate dal piano economico nazionale e dei prevedibili effetti positivi che deriveranno dall'attuazione della riforma tributaria. Comunque, sulla base dell'esperienza, potrebbero in futuro aversi modifiche nell'entità del finanziamento anche in relazione alle esigenze che si saranno manifestate.

Quanto al fondo comune, è ovvio che i criteri di ripartizione, fondati su elementi il più possibile oggettivi, quali la popolazione residente nella Regione, la sua superficie, il tasso di emigrazione, il grado di disoccupazione, il carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito, possono costituire oggetto di contestazione: tanto più che, incidendo i criteri stessi da Regione a Regione in modo diverso rispetto ad altri eventuali meccanismi, si può agevolmente arguire che qualsiasi strumento fosse stato adottato avrebbe sempre dato luogo a discussione. In altri termini tutte le formule di ripartizione possono apparire aprioristicamente arbitrarie: la valutazione analitica proposta dai senatori Bosso e Biaggi con il rimedio, per sanare gli scompensi, dei contributi perequativi ha valore soltanto quando fosse effettuata *a posteriori*. Ed è appunto in questo senso che, allo stesso articolo 8, il disegno di legge prevede la revisione per legge, entro due anni, dei criteri perequativi, sulla base di dati elaborati e pubblicati dall'Istituto centrale di statistica: entro due anni, vale a dire allorchè sarà in pieno funzionamento l'apparato amministrativo regionale.

Qualsiasi timore, perciò, di irreparabili scompensi tra una Regione e l'altra viene dunque a cadere, e resta ancora affidata al Parlamento la possibilità di intervenire in materia.

In realtà, buona parte delle critiche relative allo strumento di finanziamento, ai criteri per esso adottati, agli stanziamenti che ne derivano risultano contraddittorie e vengono fatalmente ad elidersi: c'è chi sostiene, ad esempio, che le Regioni nel Mezzogiorno sono favorite, e chi le ritiene, come i senatori Crollalanza e Dinaro, irreparabilmente danneggiate.

Infine, le norme relative al demanio ed al patrimonio — contrariamente a quanto è stato affermato in quest'Aula — non solo contengono una disciplina della materia, ma sono anche idonee ad assicurare, in sede di trasferimento, l'individuazione dei singoli beni.

Quanto alle disposizioni del disegno di legge concernenti la spesa, è stato rilevato che la parte relativa è quasi inesistente. Ci si è chiesto quale copertura il disegno di legge assicuri, conformemente all'articolo 81 della Costituzione, agli organi derivanti dall'attuazione del disegno di legge, quali organi possano legalmente disporre della spesa nel periodo di *vacatio*, quali controlli potranno essere e verranno effettuati su di essa. Sono quesiti, questi, cui è agevole dare una risposta.

La copertura, mi sia consentito ricordarlo, ha luogo attraverso la riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso, attinente al fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, o fondo globale: su tale capitolo fanno normalmente carico le spese relative a provvedimenti ancora non emanati a termine di esercizio e presi in esame nel successivo. Si tratta di una procedura, prevista dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, usualmente adoperata in tutti i casi del genere: lo strumento di copertura della legge finanziaria regionale non costituisce perciò anomalia alcuna.

Riguardo al problema della spesa effettuata durante la *vacatio*, fra l'indizione dei comizi e l'approvazione dei bilanci regionali, la spesa per le elezioni, a termine dell'articolo 26 della legge elettorale 17 febbraio 1968, n. 108, è a carico dello Stato e verrà perciò regolarmente controllata dalla Corte dei conti secondo le disposizioni della contabilità di Stato. Quanto alle spese successivamente effettuate, a seguito delle elezioni, dai Consigli regionali sulle somme poste a loro disposizione dal Ministero del tesoro, è forse il caso di ricordare che una recente decisione della Corte costituzionale (la sentenza n. 143 del 1968, sia pure emessa nei confronti della spesa effettuata dal Consiglio di una Regione a statuto speciale, quale il Friuli-Venezia Giulia), per riguardo alla funzione legislativa tipica del Consiglio regionale, ha escluso che sia giuridicamente ammissibile una forma qualsiasi di controllo sugli atti dell'organo ordinatore della spesa. Resta ovviamente salvo, a termini della legge di contabilità di Stato, applicabile, per l'articolo 20 del disegno di legge, anche alle Regioni, il controllo esercitato in sede giurisdizionale dalla Corte dei conti sulla gestione dei funzionari amministrativi, dipendenti dal Consiglio, che, nell'erogare la spesa, materialmente maneggiano il pubblico denaro. Per quel che riguarda, infine, il controllo sulla spesa degli organi amministrativi, v'è intanto da rilevare che attività amministrative non potrebbero di norma essere effettuate, ed i relativi controlli posti in essere, sino a quando le funzioni corrispondenti resteranno nella sfera delle competenze statali. All'atto del trasferimento delle funzioni, per tali operazioni è già previsto dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, che il controllo sia effettuato dalla Commissione di controllo sull'amministrazione regionale.

La spesa sarà perciò erogata dagli organi che ne hanno legittimamente il potere e sarà integralmente controllata a norma della vigente legislazione statale.

Quest'ultimo argomento mi impone qualche ulteriore precisazione.

Da più parti si è rilevato come la citata legge 10 febbraio 1953, n. 62, risulti insufficiente a corrispondere alle attuali esigenze in tema così di statuti regionali e delle relative autonomie, come del governo della Regione ed infine dei controlli su di esso. È fuor di dubbio che nel nostro Paese dal 1953 qualcosa sia mutato e che questo debba essere tenuto presente. È intervenuta una profonda evoluzione economica, che ha raggiunto larghi strati della società ed ha avuto vasti riflessi sull'occupazione e sul costume; sono intervenute nuove tecniche produttive e, rispetto ad esse, con le necessità della programmazione, l'elaborazione di piani a livello regionale e nazionale; è intervenuto, infine, un più stretto legame con altri Paesi, così da rendere necessaria una politica economica integrata su scala europea.

Nel 1953, ovviamente, un simile mutamento di strutture socio-economiche non era prevedibile; ora esso viene però inevitabilmente a ripercuotersi, così come sul funzionamento dello Stato, anche su quello del nuovo ente regionale. Ho già avuto occasione di affer-

mare a questo riguardo che, a mio avviso, le Regioni sono libere di autonomamente determinarsi nella formulazione del proprio statuto, ma che per evidenti ragioni è da augurarsi che tale autonomia non si tramuti in una moltiplicazione di ordinamenti l'uno dall'altro dissimili, così da creare un'Italia in veste di Arlecchino.

È da auspicare perciò che i Consigli regionali, nel deliberare i loro statuti, tengano il più possibile presente la situazione di tutta la Nazione. Noi ci adopereremo perchè, nel pieno rispetto dell'autonomia regionale, non si verifichino grandi differenze e gli statuti regionali riflettano, sia pure nella loro diversità, una fondamentale e sostanziale armonia.

Ritengo ancora doveroso ricordare che il disegno di legge al vostro esame nel tanto discusso articolo 17 espressamente prevede che resti « riservata allo Stato la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività delle Regioni che attengono alle esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali ».

Da questa norma il dubbio di una pericolosa dispersione dell'unità nazionale, tante volte sollevato, dalle parti avverse al provvedimento, nel corso del dibattito, resta chiaramente confinato nel novero delle eventualità irrealizzabili. L'autorità statale conserverà saldamente nelle proprie mani la direzione del Paese, direzione che, del resto, ha finora conservato anche nei confronti dell'attività di Regioni fornite di ben più pregnanti forme di autonomia e dei nuovi enti saprà avvalersi non per il freno, ma per lo sviluppo dell'interesse generale.

È ancora da dimostrare — ed io credo che sia davvero difficile dare una simile dimostrazione — che il vuoto che purtroppo oggi indiscutibilmente si avverte tra la periferia e il centro possa essere allargato e non invece colmato, sia pure gradualmente, come noi ci proponiamo, dall'istituzione di un organo che avvicina il cittadino ai centri direzionali del Paese.

In realtà, se una riforma delle strutture dello Stato appare necessaria — ed io credo fermamente che sia necessaria — la Regione ne costituisce l'elemento fondamentale.

È certo necessario che siano risolti i problemi di ordine giuridico e tecnico che concernono l'efficienza e la produttività delle amministrazioni pubbliche, particolarmente i compiti ad esse attribuiti o da attribuire nel più vasto quadro della programmazione economica nazionale. È necessario che le stesse questioni vengano altresì esaminate alla luce del loro coordinamento, che pure si impone, con gli obblighi ai quali il Paese è tenuto per la sua appartenenza alla Comunità economica europea. È necessario infine che siano studiati e disciplinati secondo criteri più consoni ai tempi i rapporti tra Stato e Regione, provincie, comuni e nuove istituzioni territoriali.

Questi ed altri problemi vanno indubbiamente ancora risolti; ma proprio la Regione, quale essenziale polo di raccordo e quale anello di collegamento, permette di impostare, esaminare, approfondire le varie questioni, rendere più agevole la loro definizione e pervenire, così operando, al rinnovamento dello Stato attraverso una sua più diffusa e profonda articolazione democratica.

Ho cercato di chiarire l'atteggiamento del Governo per quanto riguarda gli statuti, le leggi-quadro e i decreti delegati. Desidero aggiungere che faremo il possibile perchè prima del biennio la Regione abbia materia per poter ordinatamente legiferare. In tal modo si potrà pervenire gradualmente nel biennio alla piena attività della Regione. Credo che questo sia possibile ed opportuno.

Per quanto riguarda il tanto discusso argomento del personale, le leggi sono chiare; si tratta di riuscire ad attuarle. Non ci nascondiamo l'esistenza di difficoltà obiettive, ma pensiamo che, attraverso il ricorso ad opportune forme incentivanti, le difficoltà si possano superare. Questo è certamente uno dei punti che avrà rilevanza notevole per il felice esito dell'operazione Regione. La Regione è la più grande riforma dello Stato italiano. Da essa ci si attende non solo un decentramento ampio, coraggioso ed effettivo, ma anche un rapporto nuovo tra cittadino e pubblico potere.

Attraverso la Regione l'autorità deve acquistare un suo volto nuovo ed il cittadino, posto in condizioni di meglio conoscere e valutare, uno stato d'animo nuovo verso l'autorità. Bisogna fare le Regioni con fiducia: guai se ci muovessimo come coloro che vogliono e disvogliono nello stesso tempo, perchè allora sì che creeremmo quei mostriciattoli di cui abbiamo sentito parlare in questa discussione.

Se il decentramento fosse timido e povero, le Regioni fallirebbero alle attese dei cittadini e avrebbero un costo eccessivo. È solo da un tipo di Regione che sorge sentita, viva e pienamente funzionante che può avere soddisfazione l'attesa dei cittadini. La grandissima parte del popolo italiano è regionalista: lo sono i lavoratori, tutti i partiti, tranne i liberali ed i missini ed anch'essi con posizioni differenziate. Vi è quindi la condizione di fondo perchè le Regioni sorgano bene. Tutti protestano per questo nostro Stato che si dice cigolante, accentrato ed arretrato. La Regione è la prima grande azione per rimediare, non a parole ma a fatti, a questa situazione; bisogna quindi non avvilirla, ma farla sorgere tra la fiducia e la volontà del nostro Paese di risolvere con essa e per essa parte dei suoi vecchi problemi.

Non è in discussione l'unità nazionale: essa è sicura e semmai la Regione, dando al nostro Paese nella possibilità delle sue diversità il senso sostanziale dell'unità, è, come osservò stamane il senatore Morlino, ragione di unità e non di divisione; e ancora, perchè strumento di libertà e di democrazia, perchè ragione di più intensa partecipazione popolare alla vita della collettività, noi sentiamo che il 7 giugno, giorno di nascita della Regione, resterà nel nostro Paese una data memorabile nella nostra storia. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione degli ordini del giorno.

I primi due ordini del giorno, nn. 1 e 2, chiedono il non passaggio agli articoli. Credo superfluo domandare il parere all'onorevole relatore ed all'onorevole Ministro perchè nelle loro dichiarazioni hanno chiesto sostanzialmente il passaggio agli articoli.

D E L U C A , *relatore*. È esatto.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dei due ordini del giorno.

T O R E L L I , *Segretario*:

Il Senato,

udita la discussione generale, delibera di non passare all'esame degli articoli.

1. NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Il Senato,

uditi gli interventi svolti in sede di discussione generale, decide di non passare all'esame degli articoli.

2. BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, ARENA, BALBO, BIAGGI, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, FINIZZI, GERMANO' MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, la cui dizione è pressochè identica a quella dell'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo ora agli altri ordini del giorno, il n. 3, presentato dal senatore Spagnolli e da altri senatori, il n. 4, presentato dal senatore Pieraccini e da altri senatori, e l'ultimo, il n. 5, presentato dai senatori Simone Gatto e Anderlini.

Faccio presente che i firmatari dell'ordine del giorno n. 4 ne hanno così modificato l'ultima parte: « invita il Governo a far sì che della predetta situazione venga tenuto adeguato conto per una futura modifica ».

Anche i senatori Simone Gatto e Anderlini hanno modificato l'ordine del giorno n. 5

da loro presentato, per cui la prima parte di esso risulta così formulata:

« Il Senato,

richiamandosi al terzo comma della VIII norma transitoria della Costituzione, ».

P E R N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Parlo, per brevità, sull'ordine del giorno n. 3 e sul successivo n. 4. Prendiamo atto che l'ordine del giorno n. 4 è stato modificato nel senso che lei, signor Presidente, ha comunicato. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3 relativo ai problemi della difesa del suolo, noi rileviamo la stranezza di questo documento, in quanto sarebbe stato da attenderci che in questa occasione si fossero indicati al Governo, nel momento in cui gli si affida la delega per emanare le leggi relative al trasferimento di uffici e funzioni dal centro alla periferia, almeno alcuni elementi positivi di questa delega, cioè si fosse detto che con priorità si trasferissero determinate materie e determinati uffici. Rileviamo quindi il fatto che questo ordine del giorno è diretto soltanto a precostituire, sia pure in una materia nella quale un coordinamento nazionale è indispensabile, direttive nazionali senza tener conto degli apporti che potranno dare le istituende Regioni.

Per questi motivi non possiamo votare l'ordine del giorno n. 3.

L'ordine del giorno n. 4, relativo alla questione della facoltà attribuita dall'articolo 2 della legge alle Regioni di elevare gli attuali canoni di concessione dei beni demaniali in rapporto alle concessioni di spiagge, stabilimenti ed altro, è stato ispirato da proteste ben note. Tuttavia non siamo del tutto convinti delle finalità che vengono proposte al Senato con questo ordine del giorno per due motivi principali: primo, per una ragione di metodo in quanto se noi in partenza, in qualunque materia la legge o gli statuti regionali affidino alle Regioni stesse la possibilità di decidere, entro un ambito discrezionale di scelte, determinate cose, cominciamo con lo stabilire che questo ambito discrezionale non ci deve essere, i poteri discrezionali normativi o amministrativi delle Regioni si riducono a zero.

Secondo, perchè non è chiaro che cosa significhi il dispositivo di questo ordine del giorno nei confronti della *vexata quaestio* della situazione attuale degli arenili e delle spiagge italiane, in cui una politica differenziale delle concessioni potrebbe forse sanare determinate questioni. Per questi motivi noi non voteremo neanche l'ordine del giorno n. 4.

P I E R A C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I . Desidero fare due precisazioni su questi ordini del giorno. La prima riguarda l'ordine del giorno concernente i problemi della politica forestale. Non si intende con esso modificare in alcun senso la legge che è stata votata alla Camera e che noi ci accingiamo a votare, togliere alcun potere che questa legge ha affidato alle Regioni, ma soltanto sottolineare un punto che credo dovrebbe trovarci tutti concordi (se vogliamo fare, e lo diciamo tutti, una politica di programmazione) cioè la necessità che lo Stato svolga la funzione di coordinamento nella politica di difesa del suolo e di rimboschimento.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 4, quello concernente gli arenili, io non intendo disconoscere l'osservazione del senatore Perna sulla necessità di riesaminare il problema in un quadro di politica organica generale, ma debbo sottolineare che l'ordine del giorno mira a chiedere una modifica del testo della legge che noi approviamo, dopo un ulteriore riesame che chiediamo al Governo, perchè riteniamo che il testo, così come è fatto, sia fondato su un errore materiale da verificare.

Si parla infatti di una voce che dovrebbe dare 600 milioni di entrate alle Regioni, mentre secondo calcoli ulteriori tale voce por-

terebbe invece a 9 miliardi di entrate; ciò rappresenterebbe un carico gravissimo in un settore del turismo che subisce già una forte concorrenza sul piano internazionale. Perciò questa richiesta di riesame mira ad eliminare una possibile preoccupante situazione di difficoltà per il nostro turismo, senza minimamente intaccare i problemi più generali dell'ordinamento e della sistemazione delle aree demaniali marittime.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sui tre ordini del giorno.

D E L U C A , *relatore*. Per quanto concerne il primo ordine del giorno, ho fatto già presente il mio pensiero sommario sulla materia nel corso della mia esposizione. Quindi io sono favorevole; vorrei soltanto osservare al senatore Perna che è fatta salva quella norma di sentire i Consigli di regione perchè si tratta di decreti delegati, che quindi seguono la sorte di tutti i decreti delegati. (*Interruzione del senatore Perna*). Comunque io sono favorevole.

Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno, evidentemente il problema è più complesso; si tratta di ipotizzare una modifica futura di una norma che andremo a votare. La materia inerente alle tasse di concessione potrà in seguito senza dubbio essere approfondita; quindi un invito allo studio lo si può accettare, ed in questo senso accolgo l'ordine del giorno.

Sul terzo ordine del giorno mi dichiaro favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio*. Per quanto riguarda il primo ordine del giorno, faccio presente che il Presidente del Consiglio, nella presentazione del suo programma di Governo, dette assicurazione che per l'agricoltura sarebbe stata presentata una legge-quadro; io, a mia volta, nel mio intervento oggi ho detto che per tutta la materia dell'agricoltura sarà presentata una legge-quadro.

Quindi vorrei vivamente pregare i presentatori di essere soddisfatti che il Governo accetti questo ordine del giorno come materia di studio in occasione dell'esame della legge-quadro sull'agricoltura per impedire che, con una eventuale approvazione di quest'ordine del giorno, le Regioni siano poste di fronte a dei fatti compiuti, prima ancora che si cominci a discutere che cosa effettivamente vogliamo ad esse trasferire.

Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno, non ho niente in contrario ad accettarlo come raccomandazione nel caso che si presenti la situazione prospettata dall'ordine del giorno stesso.

Per il terzo ordine del giorno sono favorevole e quindi lo accetto.

P R E S I D E N T E . Senatore Spagnolli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 3?

S P A G N O L L I . Insisto perchè l'onorevole Ministro lo accetti almeno come raccomandazione.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio*. Il problema non è semplice; è un problema delicato. Quindi prego di acconsentirmi di accoglierlo come materia di studio in occasione della elaborazione, insieme con l'Amministrazione interessata, della legge-quadro per l'agricoltura.

P R E S I D E N T E . Senatore Spagnolli, insiste ancora per la votazione dell'ordine del giorno n. 3?

S P A G N O L L I . Insisto.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, parlerò brevemente per fare una osservazione di carattere regolamentare e per dichiarare il nostro voto favorevole all'ordine del giorno.

Dobbiamo sottolineare prima di tutto il sistema quanto meno abnorme che si è instaurato da qualche anno anche in violazione del Regolamento, consistente nel fatto che, di fronte ad una norma contenuta in un disegno di legge che non si condivide, o che non si condivide appieno, nel corso del procedimento legislativo e cioè nella nostra funzione di emendare o di approvare, si introduce ormai da tempo il sistema di un ordine del giorno sostanzialmente emendativo nella logica, ma non nel procedimento. Mi auguro che il nuovo Regolamento preveda — e per questo presenteremo emendamenti — la dichiarazione di irricevibilità degli ordini del giorno che siano puramente dimostrativi di una volontà politica diretta a modificare una norma che si ritiene non consona agli interessi perseguiti dal disegno di legge, ma che non si vuole per ragioni di carattere politico modificare.

È un sistema veramente curioso: i componenti dell'Assemblea rinunciano al loro diritto, che è poi anche loro dovere, di esprimere un parere per addivenire in ordine ad ad esso alla modificazione del disegno di legge per portare a compimento l'*iter* legislativo delle leggi che rispondono agli interessi della comunità e a quelli specifici dei provvedimenti che si perseguono.

Noi abbiamo presentato anche degli emendamenti e non vorremmo che, a norma dell'articolo 69, potessero esser dichiarati decaduti per l'avvenuta approvazione di questo ordine del giorno.

Per questo, siccome siamo dell'opinione che strumenti legislativi perchè sia resa operante la norma prevista dalla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 17 dovranno pur essere presi, in quanto questo è un provvedimento carente di ogni logica, di ogni contenuto effettivo ed è meramente strumentale, diamo voto favorevole all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, le devo far osservare che, allo stato attuale, il nostro Regolamento non consente la preclusione di cui lei ha parlato, pur riconoscendo l'esistenza degli inconvenienti che ella ha testè ricordato e che dovranno essere dibattuti dall'Assemblea in occasione della discussione del progetto di nuovo Regolamento.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, passiamo ora alla votazione dell'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Spagnolli e da altri senatori. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Il Senato,

convinto dell'esigenza di un coordinamento unitario ed organico dei problemi della difesa del suolo, nel più vasto ambito della sistemazione territoriale nazionale,

invita il Governo a predisporre gli strumenti legislativi necessari perchè sia resa operante la norma prevista dalla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 17 del disegno di legge in discussione, onde fare salvi gli interessi generali della difesa del suolo, della bonifica e del rimboschimento.

3. SPAGNOLLI, PIERACCINI, BUZIO, ROSSI DORIA, TIBERI, MINNOCCI, TRABUCCHI, PECORARO, BARTOLOMEI

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora all'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Pieraccini e da altri senatori.

Z A N N I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A N N I N I . Signor Presidente, se ho ben capito le parole dell'onorevole Ministro, queste non mi lascerebbero completamente soddisfatto per quanto riguarda la forma con cui egli ha accolto l'ordine del giorno. Io mi permetterei di sottolineare che l'argomento è di estrema importanza e desidererei francamente che l'onorevole Ministro dichiarasse in una maniera molto esplicita che l'ordine del giorno viene accettato.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Io non ho nessuna difficoltà circa l'accettazione di questo ordine del giorno, ma è la sua formulazione che mi dà pensiero, perchè è un po' azzardato da parte mia accettare un ordine del giorno che prevede una futura modifica, che non si sa nè come nè quando avverrà, dell'articolo 2 del disegno di legge in discussione. Ecco la ragione per cui penso che sia più meditato accettare l'ordine del giorno come materia di studio per una prossima legge che interessi anche il contenuto dell'ordine del giorno stesso.

P R E S I D E N T E . Senatore Zannini, è soddisfatto della risposta del Ministro?

Z A N N I N I . Mi permetterei allora, se fosse possibile, signor Presidente, di ritornare in parte alla dizione originale dell'ultima parte dell'ordine del giorno n. 4, che così reciterebbe: « ...invita il Governo a far sì che della predetta situazione venga tenuto adeguato conto nelle future leggi-quadro ».

N E N C I O N I . Ha messo il dito sulla piaga!

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* « Nelle future leggi-quadro » è una dizione che non è possibile usare perchè legge-quadro in questa materia è la legge che stiamo esaminando. Quindi se mai potranno essere altre leggi di diversa natura. Quindi io accetto l'ordine del giorno, come materia di studio. Infatti, nel momento in cui si approva la presente legge, io non posso impegnarmi ad attuare un ordine del giorno che prevede che questa legge verrà modificata o che ne verrà fatta un'altra in contrasto.

Z A N N I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A N N I N I . A me preme precisare che le mie preoccupazioni (*Clamori dall'estrema sinistra*) riguardano una materia che è di estrema importanza per il nostro Paese. (*Proteste dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Non vedo per quale ragione dei colleghi debbano meravigliarsi se si cerca di attirare l'attenzione su un'attività, qual è quella turistica, tanto importante per il nostro Paese sotto un'infinità di aspetti.

Io cercherò adesso di mettermi d'accordo con l'onorevole Ministro o con gli altri colleghi che hanno firmato prima di me l'ordine del giorno. La sostanza però rimane questa, e desidererei che restasse agli atti: non si vorrebbe assolutamente che nell'applicazione della legge finanziaria regionale che stiamo approvando, venissero trascurati gli aspetti di concorrenza turistica che altre Nazioni ci stanno facendo, soprattutto per quanto riguarda l'uso del demanio. Noi sappiamo che molte Nazioni danno l'uso del demanio gratuitamente per moltissimi anni per stabilimenti balneari e recentemente anche per approdi turistici, la nuova forma di turismo che ha riscosso e sta riscuotendo in tutto il mondo un vasto successo. È logico e naturale che un Parlamento che conosce questi problemi deve essere preoccupato affinchè la legge regionale che noi stiamo preparando non vada ad intaccare in una maniera negativa una attività, come dicevo prima, estremamente importante per il nostro Paese.

O L I V A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Signor Presidente, non spetta a me invitare o non invitare i firmatari a chiedere o a non chiedere la votazione.

Se si chiede la votazione, io voterò a favore dell'ordine del giorno. Però mi rendo conto delle perplessità del Governo: infatti, nella prima stesura dell'ordine del giorno, l'invito al Governo era quello di tenere adeguato conto della materia nelle future leggi-qua-

dro o comunque in provvedimenti di attuazione o modifica della presente legge: era quindi comprensibile ed accettabile che vi fosse un voto. Ma ora che il testo è stato modificato nel senso che « della predetta situazione venga tenuto adeguato conto per una futura modifica », votare questo ordine del giorno significherebbe invitare il Governo a modificare questa legge nel momento stesso in cui noi, anzichè modificarla come potremmo, l'approviamo integralmente.

Ragion per cui penso che, se il Governo esplicitamente dichiarasse di accettare l'ordine del giorno a titolo di raccomandazione in vista di future modifiche, i proponenti potrebbero rinunciare alla votazione.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Nel modo prospettato dal senatore Oliva sono pronto ad accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro. Interruzioni del senatore Franza; replica del senatore Preziosi. Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, io non ho ben capito, per mia pochezza, se siamo in sede di dichiarazioni di voto oppure siamo in altra sede...

P R E S I D E N T E . Siamo in sede di dichiarazioni di voto.

N E N C I O N I . Voglio far presente, onorevole Presidente, che qualora l'ordine del giorno fosse ritirato o non fosse votato, a norma dell'articolo 68, quarto comma, del Regolamento noi lo facciamo nostro e ne chiediamo la votazione. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

P R E Z I O S I . Come volevasi dimostrare!

N E N C I O N I . Io non voglio, onorevoli colleghi, dilungarmi nell'illustrazione dell'ordine del giorno sotto il profilo di dichiarazione di voto perchè già il senatore Zannini ha espresso quelle che erano le nostre preoccupazioni. E aggiungiamo che noi riteniamo che sia anche incostituzionale l'articolo 2 del disegno di legge per le ragioni che ho più volte in questa discussione espresso. Comunque, sempre facendo quelle riserve che ho fatto per il precedente ordine del giorno e la critica del metodo, noi voteremo a favore dell'ordine del giorno Pieraccini, Spagnolli ed altri.

P R E S I D E N T E . Senatore Pieraccini, mantiene l'ordine del giorno n. 4?

P I E R A C C I N I . Io sono d'accordo con il senatore Oliva e con quanto ha dichiarato il Ministro che lo accetta come raccomandazione: e perciò rinunciamo alla votazione. Se, in base all'articolo del Regolamento che il senatore Nencioni ha citato, l'ordine del giorno sarà fatto proprio dal Gruppo del MSI la conseguenza logica è che noi non lo voteremo perchè il Ministro ha già accettato il nostro ordine del giorno per cui siamo soddisfatti di questa dichiarazione; ad ogni modo, se sarà necessario, prenderemo in seguito le iniziative parlamentari necessarie per la modifica della legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, visto che l'ordine del giorno viene ritirato, lei lo fa proprio?

N E N C I O N I . L'ordine del giorno viene fatto proprio dal mio Gruppo, e pertanto ne chiedo la votazione nel testo modificato, chiarendo che le parole aggiunte nell'ultimo comma « per una futura modifica » significano la presentazione di un disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno n. 4 fatto proprio dal senatore Nencioni.

T O R E L L I , *Segretario*:

Il Senato,

constatato che l'articolo 2 del disegno di legge in discussione autorizza le Regioni ad applicare una imposta sulle concessioni demaniali in misura non superiore al triplo del canone di concessione corrisposto allo Stato;

considerato che l'interesse del turismo non consente di aggravare i costi onde evitare la concorrenza di zone balneari straniere;

tenuto conto del carattere stagionale dell'uso delle concessioni e del fatto che la titolarità delle concessioni demaniali è affidata prevalentemente a piccoli imprenditori che lavorano direttamente con l'aiuto di familiari;

rilevato che a seguito della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, i canoni di concessione hanno già subìto consistenti rivalutazioni,

invita il Governo a far sì che della predetta situazione venga tenuto adeguato conto per una futura modifica.

4.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti quest'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Si dia lettura dell'ordine del giorno dei senatori Simone Gatto e Anderlini.

T O R E L L I , *Segretario*:

Il Senato,

richiamandosi al terzo comma della VIII norma transitoria della Costituzione,

ravvisa la necessità che per la formazione degli uffici delle Regioni sia tenuto il dovuto conto della disponibilità di personale qualificato degli enti locali.

5. GATTO Simone, ANDERLINI

P R E S I D E N T E . Metto ai voti quest'ordine del giorno, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

P I C A R D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C A R D O . Il collega Nencioni ed io abbiamo presentato al Presidente del Consiglio e al Ministro della sanità un'interpellanza concernente l'attuale sciopero degli enti mutuo-previdenziali (322). Si è infatti determinato uno stato di caos perchè le disposizioni del Ministero della sanità non coincidono con quelle del Ministero del lavoro. Astrazion fatta — perchè questo è un fatto già risaputo — dallo stato di disagio in cui vengono a trovarsi i lavoratori privi di assistenza mutualistica, già oggi si sono verificati due casi di morte in un ambulatorio di La Spezia ed in un ambulatorio di Verona. Poichè questo stato di cose, a nostro giudizio, non può più continuare, desideriamo che il Governo assuma le sue responsabilità per risolvere il problema al più presto possibile. Ecco perchè invitiamo il Governo a rispondere quanto prima a quest'interpellanza.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Signor Presidente, farò immediatamente presente, questa sera stessa, al Presidente del Consiglio ed al Ministro della sanità questa richiesta. Non posso evidentemente dare io una risposta.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, il Senato si dovrà rendere conto della delicatezza e dell'urgenza di sentire il parere del Governo sull'interpellanza che noi abbiamo presentato. Chiedo pertanto formalmente che, a norma dell'articolo 106 del Regolamento, l'Aula, sentito il Governo come già è stato fatto, fissi la seduta nella quale l'interpellanza verrà svolta. Faccio questa richiesta data l'urgenza della materia, poichè ci siamo sempre rimessi alla discrezione della Presidenza.

P E R R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R R I N O . Il problema sollevato dal senatore Picardo richiama alcune mozioni, interrogazioni ed interpellanze che sono state rivolte al Governo dai vari Gruppi politici, per la cui iscrizione all'ordine del giorno, a suo tempo, abbiamo anche interessato la Presidenza del Senato. Siccome l'argomento sollevato è comune, vorrei pregare che venisse trattato unitariamente.

P R E S I D E N T E . Come ella, onorevole Ministro, ha sentito, si chiede al Governo di fissare la data per la discussione dell'argomento che, come è stato fatto presente dai senatori Picardo, Nencioni e Perrino, è richiamato in mozioni, interpellanze e interrogazioni presentate al Senato; altrimenti si chiederà all'Aula un voto.

F A B B R I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B B R I N I . Prima della chiusura della seduta di questa mattina, il senatore Albarello, la senatrice Romagnoli Carettoni ed io abbiamo chiesto alla Presidenza di invitare il Ministro degli esteri a rispondere nella giornata di oggi alle nostre interrogazioni numeri 1634, 1635 e 1636, relative alla situazione nel Libano, presentate in via di urgenza perchè i fatti sono molto gravi, come penso tutti riteniamo, per cui è giusto che il Governo faccia conoscere al Senato e al più presto il suo parere. È trascorso tutto il pomeriggio e non abbiamo saputo niente. Ecco perchè chiedo una risposta dal Ministro. Comunque, noi nuovamente sollecitiamo, come abbiamo già fatto questa mattina, una risposta. Poichè ormai non è più possibile averla questa sera, chiedo che essa ci sia data nella giornata di domani.

P R E S I D E N T E . Senatore Fabbrini, la Presidenza si è fatta sollecito tramite della loro richiesta al Ministro degli esteri.

A L B A R E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L B A R E L L O . Poichè intendevo chiedere quanto è stato già chiesto dal collega Fabbrini, non mi resta che associarmi alla sua richiesta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Gatto per dare una risposta ai senatori che hanno sollecitato lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Signor Presidente, è indubbio che le interrogazioni che sono state presentate sui fatti nel Libano sono urgenti e molto importanti, ma, d'altra parte, debbo far presente che il Ministro degli esteri è assente da Roma e quindi non può rispondere.

A L B A R E L L O . La nostra interrogazione era diretta al Presidente del Consiglio.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Ma è il Ministro degli esteri competente a rispondere su quest'argomento.

Ora, tenuto conto dell'importanza e dell'urgenza delle interrogazioni concernenti i fatti nel Libano e della necessità di concludere la discussione sulla legge finanziaria regionale, sarebbe opportuno che i capigruppo si riunissero per stabilire l'ordine dei lavori.

P R E S I D E N T E . Scusi, onorevole Ministro, ma quest'argomento è di mia com-

petenza; in questo momento lei deve dirci soltanto quando il Governo intende rispondere alle interrogazioni.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Chiedo scusa, signor Presidente, ma in questo momento, poichè non sono in grado di dare una risposta, posso dire soltanto che riferirò al Presidente del Consiglio.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda la risposta a queste interrogazioni, non intendo sostituirmi al Governo, ma è prassi costante che non sia necessaria la presenza del Ministro competente per rispondere, poichè è sufficiente una delega, tanto più che nel presente caso le interrogazioni sono rivolte anche al Presidente del Consiglio che su questa materia, come ella sa, ha una posizione speciale.

P I C A R D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C A R D O . Onorevole Presidente, la nostra interpellanza, che differisce notevolmente dall'interrogazione cui alludeva poc'anzi il senatore Perrino, ci sembra di importanza fondamentale; per cui facciamo appello a lei e all'Assemblea affinchè sia svolta quanto prima possibile: continuando infatti l'attuale stato di disagio degli enti mutualistici e previdenziali, potremmo andare incontro ad ulteriori notevoli inconvenienti.

F A B B R I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B B R I N I . Voglio esprimere la mia ferma protesta verso il Governo che è venuto qui, per bocca del ministro Gatto, a dirci che, in assenza del Ministro degli esteri, non sa quando potrebbe essere data risposta alle nostre interrogazioni. Protesto perchè ritengo che questo non sia un comportamento corretto nei confronti del Parlamento, soprattutto se si considera la gravità del fatto che è oggetto delle nostre interrogazioni. Insisto dunque nel chiedere che il Governo nella mattinata di domani, o al massimo nel pomeriggio, venga al Senato e risponda alle nostre interrogazioni.

Se non è presente il Ministro degli esteri potrà benissimo venire in sua vece o il Presidente del Consiglio o un delegato del Ministro, che potrebbe essere, eventualmente, anche il Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, vorrei che ella chiedesse al Presidente del Consiglio, per quanto riguarda le interrogazioni sul Libano, avuto il tempo domattina di interpellare — come certo nessuno si rifiuta che venga fatto — l'onorevole Ministro degli esteri, che si trova all'estero, per eventuali direttive, se il Governo sia in grado, possibilmente all'apertura della seduta di domani, di far conoscere almeno la data in cui intende dare una risposta.

Per quanto riguarda le interpellanze relative all'argomento indicato dai senatori Picardo, Nencioni e Perrino, domando ai senatori suddetti se ritengono che il loro svolgimento possa avvenire al termine di questa settimana, una volta votata la legge sulla finanza regionale: infatti la Presidenza aveva già previsto, ultimata la discussione e la votazione di tale legge, di dedicare l'ultima seduta — per esempio nella giornata di venerdì — allo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, vorrei — anzi ne ho fatto formale richiesta a norma dell'articolo 106 del Regolamento — che, sia pure rimettendomi alla data che ella ha indicato, l'Assemblea deliberi in questo senso, ossia che ci sia un voto formale in modo che l'impegno sia assoluto in ogni caso.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, vogliamo soprassedere a simile votazione (il ricorso all'articolo 106 non ha mai avuto applicazione, mi si dice) in attesa che domani

l'onorevole Ministro ci faccia conoscere il parere del Governo sulla proposta di discutere l'argomento nella giornata di venerdì?

N E N C I O N I . Signor Presidente, insisto perchè sia votata la proposta che venerdì prossimo il Ministro della sanità o il Presidente del Consiglio rispondano alla nostra interpellanza n. 322, urgentissima perchè ci sono dei morti e perchè si tratta di una materia di contenuto sociale altissimo e delicato.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, ho il dovere di mettere ai voti la sua proposta, ma le faccio presente che la proposta stessa implica da parte di tutti i membri dell'Assemblea, in modo speciale da parte dei presentatori degli emendamenti, una certa sollecitudine e speditezza sicchè si possa concludere, nella serata di giovedì prossimo, l'esame della legge finanziaria regionale.

Insiste, senatore Nencioni?

N E N C I O N I . Sì.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti la richiesta, avanzata dal senatore Nencioni, in base all'articolo 106 del Regolamento, di fissare per la giornata di venerdì, nell'ipotesi che si sia terminato l'esame in corso della legge finanziaria regionale, lo svolgimento dell'interpellanza n. 322. Chi l'approva è pregato di alzarsi

Non è approvata.

N E N C I O N I . Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . A norma di Regolamento, il Senato non ha accolto la sua richiesta. A questo punto lei dovrebbe proporre un'altra data. Ha facoltà di parlare.

N E N C I O N I . Faccio un richiamo al Regolamento nel senso che l'articolo 106, che è molto semplice, è la norma che si è sempre applicata per le mozioni, per cui non si tratta di una cosa nè peregrina nè nuova: « Il Senato, sentiti il Governo e gli interpellanti determina... ». Questo « determina » indica un obbligo da parte dell'Assemblea, valutando tutte le circostanze, di determinare, in ipotesi, che si discuterà su una mozione in esame anche tra un anno, ma non può l'Assemblea non determinare il giorno in cui sarà discussa. Per cui l'Assemblea deve determinare il giorno in cui si svolgerà la mia interpellanza.

P R E S I D E N T E . L'Assemblea intanto ha votato contro la proposta di svolgimento della sua interpellanza nella giornata di venerdì. A questo punto ella quale altra data propone?

N E N C I O N I . Noi ci eravamo rimessi al Presidente in quanto solitamente...

P R E S I D E N T E . Se lei non avesse insistito nel voto, la proposta che io avevo fatto tacitamente passava. Ella invece ha insistito sul voto ed ha precluso la discussione di questa materia per la seduta di venerdì prossimo.

N E N C I O N I . Ciascuno si assume le proprie responsabilità. È stata respinta la proposta dell'onorevole Presidente di discuterla venerdì.

P R E S I D E N T E . È stata respinta con il voto la sua proposta in quanto la mia non l'avevo messa ai voti. Avevo invitato lei ad attendere l'inizio della seduta di domani per sentire se il Governo si trovava d'accordo con la mia proposta indicativa di dedicare all'argomento richiamato l'ultima seduta di questa settimana, cioè una seduta nella giornata di venerdì (ed ha potuto vedere che io per prudenza mi sono trattenuto dal parlare della mattinata di venerdì) al termine dell'esame del disegno di legge sulla finanza regionale. Ella invece ha insistito perchè si votasse. L'Assemblea non ha approvato la sua richiesta. A questo punto domando anche a lei, senatore Nencioni: vogliamo attendere l'inizio della seduta di domani per potere, udite le ragioni del Governo, trovare una data diversa, naturalmente prossima, da quella che l'Assemblea non ha approvato?

N E N C I O N I . Il fatto di rimandare a domani non sposta la questione di un millimetro.

P R E S I D E N T E . La sposta nel senso che ci dà tempo di trovare la data più idonea diversa da quella di venerdì per discutere quest'argomento. Condivido il suo apprezzamento sull'opportunità di svolgere il più sollecitamente possibile la sua interpellanza ed anche l'Assemblea era d'accordo su ciò, a quanto mi è sembrato di aver capito, ma subito dopo aver terminato l'esame del disegno di legge n. 1100.

N E N C I O N I . Allora l'Assemblea può votare in questo senso.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, se lei mi dà tempo e possibilità di conoscere il parere del Presidente del Consiglio, al quale riferirà il ministro Gatto, certamente la Presidenza, all'inizio della seduta di domani — tenuta presente la propensione dell'Assemblea a discutere, una volta ultimata la votazione del disegno di legge sulla finanza regionale, la sua interpellanza — potrà darle una risposta soddisfacente.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, benchè io non sia convinto nè della procedura nè dei risultati ottenuti, riproporrò all'Assemblea, nella seduta di domani, la fissazione del giorno per lo svolgimento della mia interpellanza.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

T O R E L L I , *Segretario*:

PICARDO, NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Con riferimento al fatto che il Ministro della sanità ha impartito disposizioni per la chiusura degli ambulatori e dei gabinetti diagnostici degli Enti mutuo-previdenziali, assistenziali e prevenzionali presso i quali (in occasione dello sciopero in corso dei medici di istituto) non fosse presente un medico responsabile a norma di legge, e che i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i sindaci hanno emanato le relative ordinanze e, nel caso di Roma, la diffida;

poichè alcuni Enti, e in particolare l'INAM, hanno continuato e continuano a mantenere in funzione i loro ambulatori, in spregio alle ordinanze delle autorità sanitarie,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali provvedimenti voglia prendere il Governo per ristabilire la normale funzionalità di un servizio sociale di grande rilievo. (interp. - 322)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I , *Segretario*:

BERGAMASCO, D'ANDREA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i più recenti sviluppi della situazione nel Medio Oriente e quale azione possa svolgere il Governo italiano a favore della pace, prevenendo un nuovo conflitto fra arabi ed israeliani. (int. or. - 1637)

BRUSASCA, FLORENA, TREU, RICCI, SMURRA, SPASARI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Gli interroganti chiedono di conoscere il pensiero del Governo sulle operazioni israeliane contro il Libano e quale azione ha già svolto ed intende svolgere per impedire l'allargamento del conflitto e ristabilire la pace nel Medio Oriente. (int. or. - 1638)

BANFI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali posizioni la delegazione italiana sosterrà in occasione della prossima riunione del Consiglio atlantico, con specifico riferimento:

1) alla partecipazione della Grecia alla NATO;

2) alla fornitura di armi ai Paesi impegnati nel conflitto Israele-Stati arabi;

3) al problema dei rapporti tra i due Stati tedeschi.

Quanto al problema della Grecia, l'interrogante chiede che il Governo italiano, sulla base della documentazione raccolta dal Consiglio d'Europa, proponga che l'Alleanza atlantica fissi un termine entro il quale o il Governo greco ristabilisce la piena legalità democratica o la Grecia viene espulsa dall'Alleanza stessa e che nel frattempo sia sospesa ogni fornitura militare.

Quanto al problema del Medio Oriente, l'interrogante ritiene che il Governo italiano debba chiedere a tutti i Paesi dell'Alleanza di impegnarsi a non fornire armi ai Paesi coinvolti nella guerra in atto, di cui l'ultimo episodio, rappresentato dall'invasione del Libano da parte delle truppe di Israele, rappresenta un gravissimo passo nell'aggravamento della situazione, che deve trovare da parte del Governo italiano ferma condanna.

Quanto al problema tedesco, l'interrogante ritiene che il Governo italiano debba impegnare il Consiglio atlantico a favorire il proseguimento dei contatti bilaterali tra i due Stati tedeschi per giungere ad una positiva soluzione che costituisce un punto essenziale della sicurezza europea. (int. or. - 1639)

IANNELLI, DINDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il pensiero del Governo in merito alle operazioni militari in corso in Medio Oriente e quale azione intenda svolgere in favore della prevenzione di un aggravarsi del conflitto. (int. or. - 1640)

FABRETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Poichè la direzione della ditta « Merloni » s.p.a. di Fabriano, produttrice degli elettrodomestici « Ariston », con evidente intento persecutorio verso l'interessato ed intimidatorio verso le proprie maestranze, da 3 mesi ha sospeso dal lavoro, senza retribuzione e senza fondato e provato motivo, il componente della commissione interna Cuccu Aldo, ammogliato e con prole, con il chiaro scopo di impedire con il ricatto della fame il libero svolgimento dell'attività sindacale nell'azienda, e poichè tale atto repressivo ed illegale fa seguito ad altri analoghi posti in essere in precedenza verso altri attivisti sindacali della citata azienda, incurante della fame che provoca nelle famiglie colpite e del vivo risentimento che suscita nella pubblica opinione, da tempo in crescente agitazione, l'interrogante chiede di sapere quale intervento il Ministro intende, doverosamente, operare con urgenza affinchè l'azienda:

1) ripristini a tutti gli effetti retributivi il rapporto di lavoro con il citato dipendente, con la corresponsione del salario dei mesi di arbitraria sospensione;

2) assicuri alle sue maestranze ed alle loro organizzazioni tutti i diritti costituzionali, ed innanzitutto il regolare e pienamente libero svolgimento delle attività sindacali. (int. or. - 1641)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PICARDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — (*Già int. or* - 1458) (int. scr. - 3541)

PICARDO, CROLLALANZA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* — (*Già int. or.* - 917) (int. scr. - 3542)

ARGIROFFI, DE FALCO, DEL PACE, ORLANDI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono informati della gravissima situazione esistente negli ospedali sanatoriali, dove i ricoverati mancano di assistenza per il perdurante sciopero dei medici. Tale fatto viene aggravato dall'agitazione degli ammalati che rivendicano l'approvazione del disegno di legge d'iniziativa parlamentare numero 1026, all'esame della 10ª Commissione del Senato.

Gli interroganti chiedono pertanto se i Ministri interrogati non ritengano di dover promuovere immediatamente:

a) l'approvazione del disegno di legge n. 1026, come richiesto da tutti i Gruppi parlamentari;

b) il riconoscimento dei sanatori INPS come enti ospedalieri, secondo quanto prescritto dalla legge n. 112 del marzo 1969;

c) il riconoscimento dei medici quali sanitari ospedalieri, come proposto dai CRPO. (int. scr. - 3543)

ABENANTE, FERMARIELLO, PAPA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sul comportamento, già oggetto di precedenti interrogazioni, del direttore sanitario e dirigente del gabinetto diagnostico della sede INPS di Napoli, pervenuto alla direzione sanitaria dopo che sono stati allontanati tutti quelli che lo precedevano nella graduatoria di merito, dandogli modo, così, di svolgere il suo delicato compito con estremo ed ingiustificato rigore fiscale (per quelli che non trovano appoggi della sua parte politica) in un assurdo clima inquisitorio instaurato soprattutto nel gabinetto diagnostico della sede, ove si giunge fino alla strumentalizzazione dell'accertamento elettrocardiografico (ECG), allo stesso impropriamente affidato, viziando così di parzialità le decisioni dell'Istituto nei confronti dei lavoratori interessati.

Gli interroganti sottolineano, pertanto, la necessità di procedere ad accertamenti seri per i « fatti denunciati » nelle interrogazioni presentate, accertamenti da svolgere assieme ai dirigenti dei patronati, garanzia valida per porre fine a tale situazione, la cui origine è da ricercarsi nei rapporti del suddetto dirigente con la Direzione generale, grata per l'appoggio ricevuto in occasione delle inchieste che coinvolsero l'INPS, situazione che di fatto perdura nonostante quanto precedentemente denunciato dagli interroganti (che non hanno ricevuto risposta), dato che l'ispettore inviato dalla Direzione generale si è limitato ad incontri sfacciatamente ostentati per ribadire l'appoggio dell'alta dirigenza al sanitario interessato. (int. scr. - 3544)

PAPA, ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che gli interroganti ebbero a denunziare, con interrogazioni in data 7 ottobre 1969 e 30 ottobre 1969, lo stato di gravissima tensione verificatasi nell'Istituto d'arte di Piazzetta Salazar di Napoli, dovuta al comportamento autoritario del direttore dell'Istituto, il quale, in modo arbitrario, non aveva voluto accettare la domanda d'iscrizione di alcuni giovani e, al tempo stesso, aveva adottato, nella compilazione della graduatoria per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, criteri in pieno ed aperto contrasto con lo spirito e con il contenuto della legge e delle norme relative riportate nell'ordinanza ministeriale, con la conseguenza di una ingiusta ed immotivata esclusione dalla graduatoria di alcuni aspiranti all'incarico;

constatato che, in seguito alle proteste degli alunni e dei professori dell'Istituto ed alle interrogazioni presentate, il Ministro ebbe ad inviare sul posto due ispettori;

rilevato che persiste tuttora una situazione veramente preoccupante, determinata da una direzione che non consente a professori e ad alunni di lavorare in uno stato di serenità e di fiducia e che impedisce, anzi, con metodi repressivi, l'esercizio di quei diritti democratici con i quali si alimenta la reale funzione educativa della scuola;

appreso che, nonostante le ripetute richieste avanzate da un notevole numero di docenti, il collegio dei professori non si convoca da molti mesi, dopo la conclusione — come è noto ai due ispettori — tempestosa della sua ultima assemblea, il che è già testimonianza di una situazione molto grave che richiede, specialmente ora, nella fase tanto delicata della conclusione dell'anno scolastico, interventi atti a restituire ai professori la necessaria tranquillità ed agli alunni e alle famiglie assoluta certezza nel lavoro della scuola;

constatato, infine, con preoccupazione che l'Istituto d'arte di Napoli, uno dei pochi della regione e del Mezzogiorno, è in uno stato di costante decadenza, come è dimostrato dalla continua riduzione del numero degli alunni, dovuta non alla contrazione delle do-

mande, ma alla mancanza di locali, all'insufficienza delle strutture, alle condizioni di gravissimo disagio in cui lavorano insegnanti ed alunni, alla mancata organizzazione dei corsi serali e, principalmente, ad un tipo di direzione che non si è proposta la ricerca dei mezzi necessari per promuovere lo sviluppo della vita dell'Istituto,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali provvedimenti, ora che il Ministro sarà stato certamente informato dei risultati dell'inchiesta dei due ispettori, protrattasi per lungo tempo proprio per il pieno accertamento dell'eccezionale gravità dei fatti, abbia preso o voglia prendere per rimuovere definitivamente una situazione inammissibile;

quali disposizioni voglia dare perchè siano rigorosamente osservate nel suddetto Istituto le norme sul conferimento degli incarichi e delle supplenze e sulla definizione delle materie d'insegnamento, onde impedire il ripetersi di quanto ebbe a verificarsi all'inizio del corrente anno scolastico;

se non ritenga di dare una risposta a quanti, professori ed alunni, hanno fatto pervenire al suo Ministero ricorsi, proteste e denuncie;

quali misure voglia, infine, predisporre o suggerire perchè l'Istituto d'arte di Napoli possa da quest'anno avere locali idonei, corrispondenti alle esigenze del numero degli alunni ed ai tipi degli insegnamenti che vi sono impartiti. (int. scr. - 3545)

ALBARELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che, nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1970, numerosi mezzi cingolati hanno effettuato esercitazioni nel territorio del comune di Doberdò del Lago, in provincia di Gorizia, provocando innumerevoli danni al patrimonio stradale e al patrimonio comunale e privato.

L'interrogante confida che le innumerevoli proteste precedenti all'ultimo danneggiamento immotivato convincano il Ministro a dare perentorie disposizioni affinchè il comune di Doberdò del Lago non sia ulteriormente vessato, anche in considerazione delle già tanto pesanti servitù militari che ne impediscono lo sviluppo socio-economico.

L'interrogante, infine, confida che tutti i danni arrecati saranno congruamente e totalmente risarciti. (int. scr. - 3546)

ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali* — Per sapere se siano informati della decisione della ditta « Holka-Italia » (appartenente ad un gruppo olandese) di chiudere lo stabilimento di confezioni di Brescia e trasferire la propria attività in Portogallo, gettando sul lastrico 220 dipendenti, in prevalenza donne.

Esplicite ed inaccettabili sono le motivazioni addotte dai padroni olandesi per giustificare l'operazione: non si tratta di difficoltà produttive, finanziarie o di mercato, ma semplicemente dell'aumento dei costi derivante dagli obblighi contrattuali e dalla « pretesa » dei lavoratori di vedere rispettate le norme pattuite.

Premesso che tali costi non sono superiori a quelli in atto in tutto il settore delle confezioni e che la ditta « Holka » — al pari di altre — ha fondato le sue fortune essenzialmente sullo sfruttamento della manodopera (bassissimi risultano gli investimenti fissi), l'interrogante chiede se sia ammissibile che i facili profitti rastrellati in Italia possano varcare impunemente i confini alla ricerca di lucrosi investimenti in terre « docili » e quali conseguenti provvedimenti si intendano adottare.

L'interrogante chiede, altresì, se i Ministri interrogati non intendano esaminare la possibilità di rilevare l'azienda e darle una prospettiva di sviluppo, collegandola al settore tessile statale, nel quadro della ristrutturazione di tutto il settore pubblico chimico-tessile e dell'abbigliamento, oppure di favorire la costituzione di una cooperativa di produzione attraverso l'erogazione di un contributo in base alle leggi vigenti per la piccola e media industria e per la cooperazione, al fine di garantire l'occupazione dei 220 dipendenti e di favorire lo sviluppo dell'attività produttiva. (int. scr. - 3547)

LA ROSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che nella scuola me-

dia la didattica moderna suggerisce giustamente il largo uso dei sussidi audiovisivi e la pratica di esperienze riguardanti la biologia, la fisica e la chimica;

premesso che sono quotidianamente utilizzati proiettori sonori e ad immagini fisse, registratori, giradischi, apparecchi vari, eccetera;

rilevato che il funzionamento di detti strumenti didattici richiede una preparazione che i professori non sono tenuti ad avere, e che non hanno, per cui molto materiale rimane inutilizzato, con la conseguenza che la scuola media non viene a fruire di quei sussidi didattici indispensabili per un insegnamento moderno e rispondente,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga indispensabile ed urgente considerare l'opportunità di assegnare, almeno nelle scuole medie con tre o quattro corsi, un aiuto tecnico o un docente aggregato, il quale collabori con i docenti nel preparare esperimenti e nell'usare il vasto materiale didattico di cui le scuole medie sono dotate. (int. scr. - 3548)

LA ROSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che l'ordinanza ministeriale del 3 maggio 1969 esclude dall'incarico di dirigente dei centri di lettura gli insegnanti che siano addetti agli uffici (direzioni didattiche, ispettorati scolastici, eccetera);

rilevato che l'articolo 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, stabilisce che l'orario d'ufficio degli insegnanti segretari di direzione è di 5 ore giornaliere;

considerato che la nomina dei dirigenti dei centri di lettura deve cadere su insegnanti di ruolo preparati e che abbiano spiccate capacità organizzative,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno intervenire perchè, a partire dal prossimo anno scolastico, dall'incarico di dirigente dei centri di lettura non vengano esclusi gli insegnanti addetti alla segreteria delle direzioni didattiche e degli ispettorati scolastici, non mancando essi dei requisiti richiesti per assolvere tale delicata e particolare funzione. (int. scr. - 3549)

MAMMUCARI, LEVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali misure si intendono adottare per rendere agibile e funzionale il comprensorio di 3,5 ettari di Villa Doria Pamphili, che il Ministero ha aperto al pubblico.

Gli interroganti fanno presente che:

1) il comprensorio è privo di acqua potabile a disposizione del pubblico;

2) non vi sono gabinetti;

3) non vi è zona di parcheggio nè sulla Via Aurelia, che costituisce la strada di accesso al comprensorio, nè nelle vicinanze;

4) non vi sono, specie nella zona a boschetto, panchine per sedersi e riposare;

5) non è stato attrezzato uno spazio del comprensorio per i giuochi dei bambini.

Gli interroganti fanno osservare, infine, che la palazzina è chiusa e, a quanto sembra, non utilizzata. (int. scr. - 3550)

MAMMUCARI, ADAMOLI, BERTONE, CALAMANDREI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se corrisponde a verità la notizia, apparsa sulla stampa nazionale, relativa alla deliberazione presa dal Governo italiano di far parte del *pool* per la produzione di uranio arricchito attraverso il processo della centrifugazione, e, qualora la notizia fosse esatta:

quali sarebbero le condizioni di partecipazione dell'Italia al *pool*;

quale sarebbe, a tale riguardo, la collocazione del CNEN;

quale rapporto si verrebbe a determinare tra il programma relativo al PEC per la produzione di combustibile nucleare e il programma italiano per la produzione di uranio arricchito nell'ambito del *pool;*

quali rapporti si verrebbero a determinare tra l'ENI — per il settore della produzione di combustibile nucleare — e il citato *pool.* (int. scr. - 3551)

MAMMUCARI, COMPAGNONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste* — Per conoscere quando si intende provvedere al pa-

gamento del prezzo di integrazione dell'olio di oliva per le annate 1968-69 e 1969-70 a favore dei coltivatori diretti delle zone sottoelencate della provincia di Roma:

Bassa sabina, con i comuni di: Palombara, Montelibretti, Moricone, Marcellina, Nerola;

Prenestina, con i comuni di: Palestrina, Genazzano, Cave, Pisoniano;

Tiburtina, con i comuni di: Tivoli, S. Gregorio, Casape, Poli, S. Polo dei Cavalieri, Vicovaro;

Empolitana, con i comuni di: Castel Madama, Ciciliano, Sambuci, Gerano, Cerreto;

Alta Valle dell'Aniene e Media Valle dell'Aniene.

Gli interroganti fanno presente che più volte delegazioni contadine hanno sollecitato agli organi competenti il pagamento del prezzo di integrazione. (int. scr. - 3552)

MAMMUCARI, LEVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali sono i motivi che ritardano l'entrata in funzione e l'apertura al pubblico della nuova sede della Biblioteca Nazionale e quali misure si stanno adottando per eliminare ostacoli e ritardi che ne impediscono l'utilizzazione. (int. scr. - 3553)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 13 maggio 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani mercoledì 13 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina di un Vice Presidente, di un senatore Questore e di due senatori Segretari del Senato.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione del disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (1044).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Discussione del disegno di legge:

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13 (1043).

La seduta è tolta (*ore 20,30*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari